



Giovanni Cimbalo

(ordinario di Diritto ecclesiastico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Bologna)

Il diritto ecclesiastico oggi: la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa *

SOMMARIO: 1. La mutata presenza delle religioni sul territorio - 1.1. L'appartenenza a un'area cultural-religiosa come fattore identitario - 1.2. La nascita, il matrimonio, la sepoltura, le abitudini alimentari, l'etica e la bioetica come tematiche riconducibili all'area sociologica di afferenza religiosa - 1.3. Le feste religiose, la celebrazione del culto e l'edificio di culto come strumenti e luoghi di aggregazione della comunità - 1.4. Crocefisso e simboli religiosi come marcatori culturali del territorio - 2. I mutamenti nella composizione dei gruppi religiosi in Italia - 2.1. L'aumento della componente ortodossa e la presenza dei greco-cattolici - 2.2. I mussulmani dell'Est Europa - 2.3. I mussulmani di origine araba e quelli provenienti dall'oriente - 2.4. I culti d'oriente - 3. Pluralismo religioso: forme organizzate e condivise della laicità.

1 - La mutata presenza delle religioni sul territorio

La staticità delle appartenenze religiose nella popolazione italiana è uno dei tratti caratteristici del rapporto dei cittadini con il territorio, tanto da non essere scalfito nemmeno dalla Riforma, anche perché così forti e radicati erano i rapporti tra potere politico e presenza del papato a Roma¹. Bisogna attendere gli anni successivi alla prima guerra mondiale², perché si registrino la presenza di nuovi culti nel paese e

* Testo, corredato delle note, della relazione tenuta al Convegno *Il riformismo legislativo in diritto ecclesiastico e canonico*, Università degli Studi di Napoli Federico II, 27-28 maggio 2010, destinato alla pubblicazione degli Atti.

¹ Molto si è discusso sulle cause del mancato successo della Riforma in Italia. Sul punto vedi: **S. CAPONETTO**, *La riforma protestante nell'Italia del Cinquecento*, Claudiana, Torino, 2^a ed., 1997; **M. FIRPO**, *Riforma protestante ed eresie nell'Italia del Cinquecento. Un profilo storico*, Laterza, Roma-Bari, 2008; **D. CANTIMORI**, *Eretici italiani del Cinquecento*, Einaudi, Torino, 2002; **G. SPINI, G. LONG**, *La libertà religiosa in Italia e in Europa*, Claudiana, Torino, 2000.

² La presenza di nuovi culti in Italia e segnatamente di quelli riformati che hanno avuto origine nel Nord America si ha con l'arrivo di missionari, come migrazione di ritorno dagli USA, a partire dai primi anni del 1900. Queste nuove presenze trovano spazio negli antichi insediamenti dei protestanti italiani prima di allargare il loro



perché la sporadica comparsa delle confessioni protestanti, timidamente affacciate in Italia all'inizio del secolo, abbia un qualche sviluppo³. Ne è prova il fatto che quando, a partire dal 1984, vennero concluse le prime Intese, si trattò di Accordi con confessioni che rappresentavano poche migliaia di fedeli. L'unica Intesa con una confessione già all'epoca relativamente numerosa, quella dei Testimoni di Geova, attende ancora oggi la conversione in legge, a causa dei numerosi ostacoli politici al compimento di quest'ultimo passo⁴.

raggio di azione all'intera penisola. Bisognerà attendere il secondo ventennio del secolo scorso perché si diffonda una sia pur modesta presenza dei pentecostali al di fuori delle suddette aree, presenza non a caso fortemente contrastata dal regime fascista. **G. LONG**, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell'età della costituente*, il Mulino, Bologna, 1990. Né questa persecuzione si ferma con la caduta del regime perché prosegue almeno per tutti gli anni '50. **S. LARICCIA**, *La politica ecclesiastica della sinistra storica in Italia dal 1943 al 1977*, in "Queste istituzioni", 1978, n. 21; **ID.**, *Coscienza e libertà*, Bologna, il Mulino, 1989, ma anche **F. ONIDA**, *Sul concretamento giuridico del rapporto tra società civile e società religiosa negli anni settanta*, in **AA.VV.**, *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1981, p. 441 ss.

³ Certamente contribuì ad un'inversione di questa tendenza l'orientamento di George Catlett Marshall Segretario di Stato USA il quale riteneva che il pluralismo religioso fosse un antidoto alla dittatura. Così egli motivava gli aiuti del Dipartimento di Stato ai culti di origine americana che dolo la seconda guerra mondiale ebbero larga diffusione in Europa. Questa politica venne sostenuta tra l'altro attraverso interventi diplomatici. Vedi il: *Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione, del Protocollo addizionale e dello Scambio di Note conclusi a Roma, fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America*, il 2 febbraio 1948. con il quale si consentiva la libertà di culto in Italia ad alcune confessioni protestanti (Testimoni di Geova, Esercito della Salvezza ecc.). Ancora oggi con le stesse motivazioni il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (e in parte dall'Unione Europea) compiono scelte analoghe verso i paesi dell'Est Europa e richiedono il riconoscimento giuridico dei "nuovi culti" come atto propedeutico al loro ingresso nel Consiglio d'Europa. Cfr.: **L. FONTA**, *L'analyse de certains points de vue et démarches américaines concernant la liberté religieuse*, *La Revue Roumaine de Sociologie*, n° 1-2, nouvelle série, la Xe année, Bucarest, 2000.

⁴ Si registra a riguardo una forte avversione al compimento di questo ultimo atto da parte della Chiesa Cattolica e di alcune forze politiche a causa del carattere antistituzionale della Confessione, essendo progressivamente caduti i due principali motivi di avversione alla pratiche religiose dei Testimoni di Geova. La riforma del servizio di leva ha fatto venir meno l'obiezione al servizio militare, mentre l'adozione di tecniche più moderne in materia di trasfusioni (diluizione del sangue, autotrasfusione, produzione di piastrine sintetiche, modifica delle tecniche operatorie e di cura ecc.) hanno fatto venir meno in larga parte anche questi problemi. Non restano dunque che le riserve di carattere politico e le forti perplessità in materia dei comportamenti adottati dalla Confessione nei casi di recesso dei fedeli, con riferimento alle tecniche di esclusione dei rapporti anche con i consanguinei e i parenti. **G. PAPE**, *Io ero testimone di Geova*, Queriniana, Torino, 1990, *passim*.



Il 1992 ha introdotto un nuovo scenario in un paese che da luogo di emigrazione diveniva, dopo molti secoli, destinatario di emigrazione⁵ da paesi e popoli con forti tradizioni, appartenenze e abitudini radicate, comunque distinguibili sul piano culturale e caratterizzate da una comune visione del ruolo pubblico della religione. Ci riferiamo soprattutto all'immigrazione di massa dai paesi dell'Est le cui popolazioni sembrano presentare tratti caratteristici più vicini alla tradizione italiana⁶, mentre il flusso migratorio dal resto del mondo, soprattutto dai paesi di religione islamica, si caratterizza per una complessità che ha bisogno di strumenti di conoscenza culturali, antropologici, storici, giuridici per essere indagata.

Un dato inconfutabile è costituito comunque dal fatto che la composizione delle appartenenze religiose sul territorio è tumultuosamente mutata, creando una situazione inedita sia per le popolazioni che per il legislatore italiano. Questi elementi di novità hanno alimentato stereotipi di lettura e stimolato una percezione del fenomeno spesso semplificata e fuorviante.

La rapidità e la dimensione di massa dell'emigrazione ha trovato il paese impreparato e ne ha messo fortemente in crisi l'identità, con il risultato che si sono generalizzati comportamenti difensivi

⁵ L'emigrazione più recente in Italia dopo le "invasioni barbariche" è quella pacifica degli albanesi (Arbëreshë) insediatisi in molti villaggi dell'Italia meridionale spopolati dalla peste. Questo insediamento è avvenuto in cinque fasi e in modo del tutto pacifico, a partire dal XV secolo, su invito del re di Napoli per conto del quale alcuni di essi avevano combattuto come soldati di ventura. Dopo circa cinque secoli rappresenta oggi un esempio di perfetta integrazione di una popolazione che ha conservato lingua e tradizioni proprie ormai parte integrante del tessuto sociale del centro e del sud Italia. Vedi: **D. ZANGARI**, *Le colonie italo-albanesi di Calabria. Storia e demografia*, Secoli XV-XIX, Editore Casella, Napoli, 1941; **D. CASSIANO, S. ADRIANO**, *La Badia e il Collegio Italo-albanese, (955 - 1806)*, Vol. I (1997); **S. ADRIANO**, (1807-1923) Vol. 2, *Educazione e politica* (1999), Collana Nuova Arberia nn. 9 e 12, Costantino Marco Editore, Lungro (CS).

⁶ Questo approccio al problema può essere tuttavia fuorviante poiché ad un'analisi più attenta risultano immediatamente evidenti le differenze, anche profonde, tra l'universo valoriale, gli usi, i costumi delle popolazioni provenienti dalle diverse aree linguistico - cultural - religiose, differenze che andrebbero indagate poiché incidono in modo diverso sul processo di integrazione. Sull'incidenza dell'appartenenza linguistica si veda: **G. POGGESCHI**, *I diritti linguistici. Un'analisi comparata*, Carrocci, Roma, 2010.

A questi paesi dell'Est Europa è dedicata l'attività di un gruppo permanente di ricerca che studia il particolare aspetto della tutela della libertà religiosa e dei diritti umani nell'Est Europa (<http://licodu.cois.it>) e ha realizzato un primo workshop su queste tematiche i cui atti sono oggi pubblicati nel volume *Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*, Bononia University Press, Bologna, 2008.



concretizzatisi nella riscoperta del territorio, delle sue tradizioni, dei suoi usi e costumi, dell'appartenenza religiosa come un insieme di valori mediante i quali contrapporsi al nuovo, portato dai migranti⁷. Ciò che fa la differenza è la struttura economica dei territori che determina le risposte che vengono date al problema⁸. Alla

⁷ Questa reazione all'emigrazione è localizzata soprattutto nel nord del paese, mentre nel sud, complici le più arretrate condizioni economiche e la stessa organizzazione sociale, una impostazione culturale che ha tra i suoi valori fondanti l'ospitalità e l'accoglienza, risulta spesso più facile l'integrazione. L'emigrazione assume carattere stanziale e va a coprire i vuoti lasciati dalla precedente emigrazione degli italiani che partecipano dai paesi nei quali risiedono a questa scelta di solidarietà mettendo a disposizione le proprie case, costruite con il frutto del lavoro di una vita. Va detto che in territori poco distanti esistono notevoli fenomeni di contrasto a queste nuove presenze, ma esse assumono, come nel caso di Rosarno, i caratteri della rivolta bracciantile da parte dei migranti a fronte allo sfruttamento disumano dei caporali e degli agrari, al quale si mescola poi la componente razziale. Qui comunque il contrasto ha prevalenti ragioni di collocazione di classe nell'organizzazione economica di un territorio a coltura intensiva che alla meccanizzazione preferisce lo sfruttamento della manodopera senza contratto di lavoro e garanzie. Vedi: **A. MANGANO.**, *Gli africani salveranno Rosarno. Tra la rivolta di Rosarno e razzismo quotidiano, la resistenza alle mafie dei lavoratori stranieri*, Rizzoli, Milano, 2010.

⁸ Se si analizzano gli insediamenti diffusi di migranti nei piccoli centri del sud Italia si nota non solo una tranquilla accettazione di questa presenza a livello individuale e di gruppo, ma vanno segnalate significative e positive iniziative di accoglienza. Si veda a riguardo la L. R. Calabria n. 18/2009, *Accoglienza dei richiedenti Asilo, dei rifugiati e sviluppo sociale, economico e culturale delle Comunità locali*, B.U.R., Calabria - n. 11 del 19/06/2009. Il provvedimento nasce dalla positiva esperienza dei Comuni di Riace, Caulonia e Stignano dove i rifugiati sono diventati una vera e propria risorsa. Giunti a più riprese nella Locride, a partire dalla fine degli anni Novanta, sono da tempo impegnati in attività artigianali e produzioni locali, dando così un contributo, in armonia con la popolazione locale, alla rivitalizzazione dell'economia di borghi segnati da un passato di emigrazione di massa e altrimenti destinati a un futuro di decadenza e spopolamento.

La legge prevede, altresì, "interventi in favore di comunità interessate da fenomeni di spopolamento e declino che intendano avviare percorsi di riqualificazione e di rilancio socio-economico collegato all'accoglienza di rifugiati". Viene data priorità ai "progetti che valorizzino le produzioni artigianali, le competenze e le tradizioni locali, che prevedano forme di commercio equo e solidale e di turismo responsabile; alla promozione di eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla cultura dell'accoglienza allo scopo di prevenire situazioni di intolleranza e razzismo; a programmi di formazione rivolti alla pubblica amministrazione". I beneficiari sono i Comuni, le Province, e le Comunità Montane per ciò che riguarda gli interventi di riqualificazione e di rilancio socio-economico e culturale collegati all'accoglienza dei richiedenti asilo, dei rifugiati, e dei titolari di misure di protezione sussidiaria o umanitaria. Gli stessi enti locali, nonché le istituzioni scolastiche, le aziende sanitarie, i soggetti pubblici associazioni ed enti senza fini di lucro possono attuare interventi per la produzione e la diffusione di



globalizzazione e ai suoi effetti si contrappone un'economia neo-curtense che enfatizza le caratteristiche del territorio e si rifà alle tradizioni e all'auto sufficienza per cui mal sopporta la presenza di migranti dei quali ha comunque bisogno, a fronte del decremento delle nascite e del progressivo invecchiamento della popolazione autoctona⁹.

Si tratta di una presenza subita, della quale si è disposti a sapere l'essenziale tanto che, per quanto riguarda l'appartenenza religiosa, non si distinguono né si selezionano i nuovi venuti, ma si utilizzano categorie sommarie per catalogarli. Per cui coloro che provengono dal Nord Africa o dall'Africa sub sahariana sono, per convenzione, mussulmani; quelli che migrano in Europa dall'oriente asiatico, buddisti; quelli che hanno origine nell'Est Europa, ortodossi¹⁰.

eventi culturali volti a sensibilizzare l'opinione pubblica ad una cultura dell'accoglienza e a una conoscenza del diritto d'asilo, anche allo scopo di prevenire e contrastare situazioni di intolleranza e razzismo.

Su queste problematiche e le attività dei Comuni italiani per l'accoglienza vedi: *Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar)*, che può leggersi all'url <http://www.programmaintegra.it/modules/smartsection/item.php?itemid=201>

In questo clima è maturata già nel marzo del 2009 la modifica dello Statuto del Comune di Caulonia, approvata all'unanimità, con la quale si concede il voto amministrativo ai migrati residenti. La decisione è stata impugnata dal Prefetto di Reggio Calabria e lo Statuto annullato dal Consiglio dei Ministri. Il Comune – che già nel 1945 insorse rivendicando la distribuzione delle terre e la libertà - ha annunciato che ricorrerà alla Corte internazionale dell'Aia rivendicando la propria competenza. (http://www.titolidicoda.org/index.php?option=com_content&view=article&id=228%3Aa-caulonia-lintegrazione-concede-il-diritto-di-voto&catid=38%3Amigranti&Itemid=66&lang=it).

⁹ La presenza di migranti nei territori dotati di un'economia più dinamica, soprattutto nei distretti che si sono costituiti nel nord del paese è causa di notevoli contrasti in quanto il distretto costituisce un'isola produttiva specializzata che trova nella sua compattezza la propria forza economica. Si tratta di un modello produttivo che convive e vive nel mercato globalizzato. Il territorio del distretto ha intorno, a livello urbano, uno spazio nel quale risiedono i migranti, caratterizzato da una gestione curtense delle relazioni sociali e dei rapporti produttivi che è complementare, anche se diversa, dai luoghi nei quali si svolge la produzione. Ne consegue che i contrasti sociali si scaricano e si enfatizzano nei luoghi dormitorio di questa nuova "fabbrica sociale". Sui comprensori vedi: *Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi, azioni*, (a cura di D. Borri, F. Ferlaino), Franco Angeli Editore, Milano, 2009; **G. PACE**, *Crescita e sviluppo regionale: strumenti, sistemi, azioni*, Franco Angeli Editore, Milano, 2010.

¹⁰ Del tutto ignorate e sottostimate tra le ragioni di emigrazione le violazioni dei diritti umani e le persecuzioni a carattere religioso, nonché la composizione differenziata per ciò che attiene l'appartenenza religiosa, nei paesi di origine. La ricerca di maggiori spazi di libertà in un'area cultural-religiosa che si presume amica e accogliente è una delle componenti dei progetti di vita di una parte considerevole dei migranti. Cfr.: **A. CORNELI**, *Flussi migratori illegali e ruolo dei paesi di origine e di transito*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005



Naturalmente spesso ciò non è vero e la realtà è molto più complessa di quanto appare: rimane il fatto che il fenomeno viene così percepito e orienta non solo l'opinione pubblica, ma perfino i Governi e le istituzioni¹¹. Particolarmente "creativi" nel trovare soluzioni ai problemi sono stati i governi italiani che, a partire dalla Legge Martelli del 1990, hanno trasformato in reato la permanenza del migrante sul territorio dello Stato. Le successive leggi Turco-Napolitano e Bossi-Fini hanno previsto la detenzione del migrante in apposite strutture senza un preventivo processo e in attesa dell'espulsione. La realizzazione di queste strutture di detenzione, a fronte dell'incapacità del sistema carcerario di gestire una massa così ingente di persone, ha preso spunto da quanto disposto in materia di tossicodipendenza con l'istituzione di comunità di recupero gestite dai privati.

In tal modo la gestione dell'emigrazione clandestina è stata iscritta nella politica criminale dello Stato, con grave danno dei diritti umani e della persona, il quale ha affidato, anche in questo caso, a privati la gestione in stato di detenzione delle persone oggetto del provvedimento di restrizione¹².

¹¹ Questo comportamento è particolarmente ricorrente per quanto riguarda l'Islam, a proposito del quale molti Governi europei si sono inventati delle Consulte islamiche, quasi che le Costituzioni europee abbiano bisogno, per alcune categorie di cittadini i cui caratteri distintivi sono a priori inaccettabili, di assicurazioni suppletive che si esprimono attraverso dichiarazioni d'impegno al rispetto dei valori costituzionali sottoscritte da organizzazioni di culto che li rappresenterebbero. Si veda a riguardo l'intervento di R. Aluffi Beck-Peccoz, al convegno *Identità religiosa e integrazione dei Musulmani in Italia e in Europa* (omaggio alla memoria di Francesco Castro, Roma, 22 maggio 2008), in corso di stampa, al quale rinviamo. Se è vero che queste Carte dei valori sembrano scaturire dalla preoccupazione per l'inserimento delle comunità islamiche nel contesto dell'Europa occidentale, certamente esse sono il segno evidente di una debolezza e impreparazione progettuale dei diversi ordinamenti nell'affrontare con gli strumenti esistenti il problema, immemori di tutte le esperienze istituzionali maturate nel contesto europeo continentale dai paesi dell'Est Europa le quali dimostrano che quei paesi hanno ben saputo integrare tali presenze. **G. CIMBALO**, *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), settembre 2008; **ID.**, *Religione e diritti umani nelle società in transizione dell'Est Europa*, *ibidem*, febbraio 2009. Le cosiddette Carte dei valori sono state volute anche dalle diverse organizzazioni di culto formatesi nei paesi occidentali le quali, attraverso questo strumento, perseguono una "selezione" al loro interno e cercano di ottenere uno statuto speciale che le differenzi dalle altre comunità, conservandone i tratti identitari distintivi.

¹² C'è da aggiungere che mentre un detenuto di un Centro di Permanenza Temporanea costa all'amministrazione ben 100 € al giorno, a tutto vantaggio dell'ente gestore, sia esso una ONLUS o una struttura confessionale, l'inserimento su progetto e la politica di accoglienza del tipo di quelle condotte nei Comuni calabresi sopracitati richiede per un tempo limitato una spesa di 30 € giornalieri. V.: **L.**



2 - L'appartenenza a un'area cultural-religiosa come fattore identitario

Consci della complessità del fenomeno intendiamo tuttavia sviluppare la nostra riflessione sulle appartenenze religiose e sui problemi connessi alla libertà di coscienza, consapevoli che intorno a questo fattore, assunto a indice di appartenenza cultural-valoriale, si gioca molta parte del dibattito e delle politiche d'inclusione o viceversa di espulsione dei nuovi cittadini in tutti i paesi d'Europa occidentale. Senza fare chiarezza su queste problematiche, senza l'assunzione della laicità come valore e del pluralismo e della tolleranza come strumenti per governare i conflitti inevitabili in una compagine sociale ormai multireligiosa e multietnica, non è possibile dare uno sbocco positivo e costruire nuovi e consolidati assetti sociali, garantendo la convivenza pacifica¹³.

Mentre in Italia come in Europa cresce il numero di coloro che non credono e di quelli che non praticano alcun culto¹⁴, l'appartenenza

ACQUASANA, *Centri di permanenza temporanea e assistenza (CPTA): i nuovi "contenitori" dell'immigrazione*, in *"Studi emigrazione"*, XLIII, n. 164, 2006. Sulla politica di respingimento: **G. DEL GRANDE**, *Il mare di mezzo. Al tempo dei respingimenti*, Infinito, Torino, 2010.

¹³ **G. CIMBALO**, *Laicità come strumento di educazione alla convivenza, Laicità e diritto*, (a cura di S. Canestrari) Bononia University Press, Bologna, 2007, 269–313. **ID.**, *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sul diritto ecclesiastico – Verso un "Diritto Ecclesiastico" della Comunità europea*, nel volume a cura di L.S. Rossi, G. Federico, *L'incidenza del diritto dell'Unione europea sullo studio delle discipline giuridiche nel cinquantenario della firma del Trattato di Roma*, Editoriale Scientifica Napoli, 2008, 213 – 239 (Atti del Congresso, organizzato per celebrare il cinquantenario dell'Unione Europea e dei Trattati di Roma, Bologna, 16 marzo 2008).

Una delle ragioni per le quali si alimenta invece la divisione delle popolazioni su base etnico-religiosa è data dall'interesse a sostituire la lotta di classe con quella inter-etnica e su base religiosa, in modo da impedire che gli interessi delle classi meno abbienti possano contrapporsi a quelle delle classi dominanti.

¹⁴ L'elaborazione dei dati forniti dall'Istat è disponibile sul sito ufficiale dell'Istituto, www.istat.it. Secondo la Caritas la metà degli immigrati in Italia è di fede cristiana e precisamente il 28,4% sono ortodossi, il 19% sono cattolici, il 3,1% sono protestanti e un residuo 1,2% è composto da altri cristiani. Solo un terzo degli immigrati è musulmano, percentuale in diminuzione rispetto al 2007, nonostante la campagna politica che agita l'opinione pubblica per il timore "dell'invasione islamica". Poco più del 5% è la presenza di altre religioni, cosiddette minori, e un 10,7% sarebbe rappresentativo dei non credenti o non censiti.

Il 2008 ha visto l'Italia superare la media europea per percentuale di stranieri residenti sulla popolazione totale, sfiorando i 4.500.000 di presenze, il 7,2%. Di questi quattro milioni e mezzo di residenti stranieri, circa la metà è di origine europea, il 22,4% è africano, il 15,8% è asiatico e l'8,1% è americano.

In merito alle presenze irregolari sul territorio nazionale, il Rapporto rileva che nel 2008 sono sbarcate sulle coste italiane 36.951 persone e, di queste, 17.880 sono



culturale ed etnica ma anche i comportamenti che hanno spesso origine religiosa assumono un'importanza sempre maggiore. Ciò è dovuto al fatto che, soprattutto in società secolarizzate come quelle dei paesi europei, si va sempre più diffondendo un approccio individualistico, quanto a volte superficiale, al credo religioso di afferenza¹⁵, al punto da ridursi ad un mero riferimento tradizionale a abitudini alimentari, comportamentali, etici, sociologici. Da ciò consegue che gli appartenenti a una religione non sono solo i credenti o i praticanti il culto, ma coloro che culturalmente e sociologicamente fanno riferimento a quell'area comunemente identificata in base ai comportamenti con la denominazione religiosa o il culto prevalente nella comunità migrante alla quale ci si riferisce. "Perciò quando si usa il termine "area sociologica di afferenza religiosa" si intende riferirsi a un ambito di appartenenza ben più vasto e cioè a quello ottenuto tenendo conto di comportamenti che trovano la loro origine nella religione, quali l'osservanza di determinate festività, l'uso di un certo calendario, regimi e abitudini alimentari, struttura dei rapporti familiari, modalità e usi di sepoltura e altri comportamenti e molte convenzioni di carattere culturale come le scelte in materia di etica e bioetica: insomma ad un sistema valoriale e tradizionale complesso che concorre a definire la base dell'identità. Questi valori e pratiche di origine religiosa che trasmigrano nella cultura, nelle tradizioni, quando non nel folklore, costituiscono un kit identitario che segna gli ambiti dell'influenza esercitata da un culto¹⁶.

state espulse forzatamente, 6.358 sono state respinte alle frontiere e 10.539 sono transitate nei Centri di Identificazione ed Espulsione.

I numeri sono chiari: gli immigrati irregolari sbarcati non sono nemmeno un cinquantesimo rispetto alla presenza straniera regolare in Italia, eppure i mezzi d'informazione e la politica hanno enfatizzato ed esagerato le proporzioni per creare un forte impatto sull'opinione pubblica. Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier statistico. XIX Rapporto*, IDOS, 2009.

¹⁵ **A. ZANOTTI**, *Laicità e presenza del sacro tra il tempo della secolarizzazione e l'età della tecnica*, *Laicità e diritto*, cit., p- 255 e ss.; **G. BONI**, **A. ZANOTTI**, *Il sangue e il diritto nella Chiesa*, Il Mulino. Bologna, 2009, *passim*; *La religiosità in Italia*, a cura di V. Cesareo, R. Cipriani, F. Garelli, C. Lanzetti, G. Rovati, Arnoldo Mondadori Editore, Milano, 1995; **S. ABRUZZESE**, *Il posto del sacro*, in **R. GUBERT**, *La via italiana alla postmodernità*, Franco Angeli Edizioni, Milano, 2000, pagg. 397 e ss. ; **U. BECK**, *Il Dio personale. Nascita della religiosità secolare*, Laterza, Roma-Bari, 2009.

¹⁶ È possibile parlare di "area sociologica di afferenza religiosa" se si vuol dar conto dell'affievolirsi del rapporto con il culto pur constatando la persistenza di comportamenti che costituiscono tratti caratterizzanti di esso. Per farlo siamo partiti dalla lettura di **R. DE VITA**, **F. BERTI**, **L. NASI**, *Identità multiculturale e multi religiosa*, Franco Angeli, Milano, 2004; **G. FILORAMO**, **M. MASSENZIO**, **M. RAVERI**, **P. SCARPI**, *Manuale di storia delle religioni*, Laterza, Roma-Bari, 1998; **F.**



Ebbene quanto più aumentano e si diversificano le appartenenze tanto più entra in crisi l'identità delle popolazioni autoctone, mentre si rafforza il bisogno di ogni gruppo di distinguersi, di cercare e valorizzare - a volte inventandole - delle differenze che servano a creare lo spazio per la comunità, nuova entità che sostituisce l'appartenenza e le reti di solidarietà di classe, fino ad investire i rapporti economici. La contrapposizione tra ricchi e poveri, tra proprietari dei mezzi di produzione e prestatori d'opera, frutto di un'evoluzione dei rapporti prodotta dallo sviluppo economico degli ultimi due secoli, viene sostituita dalle affinità etniche, linguistiche, tradizional-religiose in quanto si fonda sulla paura dell'altro, su una rete di legami solidaristici che hanno alla base l'etnia.

Non sono solo i migranti a rifugiarsi nelle rispettive comunità, ma anche gli abitanti autoctoni del territorio, i quali danno vita a un'inedita alleanza che trascende le appartenenze di classe per adottare a motivo di appartenenza il loro legame con il territorio, per riscoprire il ruolo della religione riconosciuta come parte della tradizione, come componente dell'identità.

Dall'altra parte l'esercizio dei comportamenti scaturenti dalle tradizioni e dalla cultura dei migranti si traduce in pratiche, in esigenze, delle quali si fanno portatrici organizzazioni di culto che svolgono la loro azione di supplenza, ben motivate a rappresentare tali interessi e bisogni, al fine di radicarsi nel nuovo territorio e riconquistare un ruolo che in molti casi vanno perdendo addirittura nel tessuto sociale dei paesi d'origine¹⁷. Pertanto il codice presunto di appartenenza a un'area cultural-religiosa diviene lo strumento identificativo del gruppo, soprattutto quando questo è diverso da quello dominante nel territorio e costituisce il veicolo attraverso il quale la religione riconquista cittadinanza e pone un freno al processo di secolarizzazione e di laicizzazione che avrebbero potuto facilitare e supportare l'integrazione. Questo percorso è solo uno di quelli possibili per

MATTIOLI, *Introduzione alla sociologia dei gruppi*, Edizioni Seam, Roma, 2000; **J. HABERMANS, C. TAYLOR**, *Multiculturalismo*, Feltrinelli, Milano, 1998.

¹⁷ Si tratta di un fenomeno non nuovo nelle comunità migranti solo che si pensi alla sopravvivenza delle feste patronali religiose nelle comunità italiane – e non solo – emigrate negli Stati Uniti dove si celebrano riti ormai dimenticati nelle comunità di origine o addirittura ritornati in auge per esibire nei nastri appesi alle mani delle statue dei santi, ben visibili, le banconote inviate dai migranti per la ricorrenza, a testimoniare una raggiunta relativa agiatezza. **S. ROMANO**, *Il dialetto nelle scuole culto delle piccole patrie*, in *Il Corriere della Sera*, 3 giugno 2009; **N. MATTEUCCI**, *Piccole patrie*, in *“Il Giornale”*, 26 ottobre 2002. Vedi inoltre per il fenomeno in aree non facenti parte del nord del Paese: **B. BRANCALANTE**, *Globalizzazione e piccole patrie. Intervista sull'Umbria*, Era Nuova Perugia, 2001.



conservare, quando non per ricostruire, la memoria della comunità e della cultura di provenienza e si caratterizza per l'elaborazione in un "recinto protetto", di una visione spesso statica di esperienze perché alimentate dal forte richiamo alla memoria.

La scelta alternativa passa attraverso l'estrinsecazione e la condivisione con le comunità autoctone o con le differenti comunità migranti del proprio patrimonio culturale che consente di vivere i valori in una dinamica evolutiva, all'interno di un vissuto nel quale confluiscono e vengono rielaborate le esperienze nuove come quelle tradizionali.

Questo compito di integrazione sociale ha visto fino ad oggi la scuola pubblica svolgere una funzione di importanza strategica non solo mediante l'insegnamento della lingua e della cultura, ma anche la gestione della convivenza quotidiana tra soggetti in formazione provenienti da esperienze tra loro molto diverse. Ad esempio le tante iniziative di cene e pranzi comuni nelle scuole, caratterizzate dalla presenza di cibi etnici preparati dalle diverse famiglie dei bambini che frequentano la scuola ha realizzato un primo contatto che ha trovato riscontro nel gioco comune per i bambini, si è esteso al posto di lavoro, ha visto le strutture sanitarie svolgere un ruolo attivo di integrazione e accoglienza attraverso la cura.

Le modifiche recentemente introdotte nell'organizzazione scolastica, la riduzione del tempo scuola, il tentativo di territorializzare l'insegnamento e la revisione dei programmi vanno in una direzione regressiva tesa a alimentare la creazione sul territorio di *enclaves* a carattere etnico, linguistico e cultural-religioso che ha l'effetto di ostacolare l'integrazione e balcanizzare la gestione del territorio.¹⁸

1.2 - Le abitudini alimentari, il modo di vestire, la nascita, il matrimonio, la sepoltura, l'etica e la bioetica come tematiche riconducibili all'area sociologica di afferenza religiosa

¹⁸ Con questo termine si vuole indicare un territorio composto da diverse "isole" linguistiche, etniche, religiose in perenne conflitto tra di loro, all'interno delle quali è prevalsa una maggioranza che ha espulso o soppresso le minoranze e che si auto alimenta dell'odio e dell'esaltazione delle differenze con ogni vicino, dando vita a un perenne stato d'instabilità politica e sociale. Sul punto vedi: **R. IVEKOVIC**, *La balcanizzazione della ragione*, Manifesto libri, Roma, 1999; **T. SEKULIC**, *Violenza etnica*, Carocci, Roma, 2002; *Balkan as Metaphor. Between globalization and fragmentation*, (a cura di I. Dušan Bjelic), MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 2002; **J. PIRJEVEC**, *Le guerre jugoslave. 1991-1999*, Einaudi, Torino, 2001.



Nessun migrante può sfuggire al manifestarsi di alcuni comportamenti e al verificarsi di alcuni eventi. Intendiamo riferirci al bisogno di alimentarsi e quindi all'utilizzo di alcuni cibi piuttosto che altri, di alcune preparazioni e uso di spezie che conferiscono odori e sapori e che quindi fungono da strumento di appartenenza, fino al punto da rendere percettibile a livello olfattivo la diversità¹⁹. L'alimentazione è spesso condizionata dalle abitudini religiose che trasferiscono nei comportamenti quotidiani: l'uso o il non uso di alcune preparazioni, il rifiuto di alcuni alimenti, la scansione temporale dell'alimentazione con il ricorso a particolari diete scaturiscono spesso dall'osservanza di precetti religiosi. Questi comportamenti vengono spesso mantenuti come abitudini piuttosto che come osservanza di un definito programma alimentare condizionato dalla prescrizione religiosa e si trasformano in una delle componenti che concorrono a definire l'area di appartenenza²⁰.

La stessa cosa può dirsi a proposito dell'abitudine di radersi o dell'abbigliamento l'adozione del quale rende certamente visibile la diversità. In particolare viene percepita la funzione di separazione del fazzoletto e ancor più di indumenti quali il burka che delimitano lo

¹⁹ Un riflesso dei problemi di convivenza che queste usanze e comportamenti fanno sorgere lo troviamo nei regolamenti di condominio come ha acutamente notato **P. CONSORTI**, *Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2009.

²⁰ Ha assunto particolare importanza la tutela del diritto a un'alimentazione conforme ai precetti religiosi nel mondo del lavoro. A riguardo **A. DE OTO**, *Precetti religiosi e mondo del lavoro. Le attività di culto tra norme generali e contrattazione collettiva*, Ediesse Roma, 2007, *passim*.

Il problema si presenta inoltre con forza nelle mense scolastiche nelle quali dà luogo con sempre maggiore frequenza a comportamenti ritorsivi messi in atto da amministrazioni locali che praticano una politica attiva contro l'immigrazione. **M. DE BAC**, *Mense scolastiche, l'addio ai menù etnici*, Linee guida del ministero: spuntini e acqua dal rubinetto. E mai doppie porzioni. Gli strumenti per servire i pranzi dovranno essere distinti in base all'età del bambino. Gli esperti: "Un bimbo straniero non deve mangiare come a casa sua", in "Il Corriere della Sera", 2 agosto 2010. **F. VANNI**, *Mense scolastiche, via i piatti etnici, "Ai bambini non piacciono e li rifiutano"*, in "La Repubblica", 24 agosto 2010.

Relativamente alle ordinanze sindacali si veda il provvedimento adottato dal Sindaco di Lucca che ha vietato l'attivazione "di esercizi di somministrazione la cui attività sia riconducibile a etnie diverse", o, ancora, quella del Sindaco di Capriate San Gervasio (Bergamo) che ha disposto il divieto di apertura di locali nel centro del paese per la vendita di kebab e per il servizio di phone center. Si segnalano per l'adozione di provvedimenti analoghi tra gli altri i Comuni di Ceriano Laghetto (Monza), Venezia ecc. V.: *Immigrazione straniera, ordinanze locali. Ecco dove l'"uomo nero" fa paura* (in <http://blog.panorama.it/italia/tag/kebab/>).



spazio della moralità e della riservatezza e fanno presupporre un universo femminile separato e impenetrabile. La particolare avversione verso le abitudini nel campo dell'abbigliamento vengono giudicate particolarmente invasive in quanto non solo rendono visibile la presenza della diversità ma presuppongono un insieme di altri comportamenti che accompagnano e completano il modo di porsi della donna²¹.

La nascita e i successivi riti di passaggio dall'infanzia alla pubertà come la circoncisione e le mutilazioni genitali femminili (anche se queste non sono una pratica di derivazione religiosa ma culturale)²² costituiscono un altro dei comportamenti che fa da spartiacque nella definizione dell'identità e vengono assunti come indice della inconciliabilità tra culture ed etnie, quasi riscoprendo gli antichi pregiudizi verso gli ebrei che pure praticavano e praticano la circoncisione²³.

²¹ L'abitudine all'uso del velo è indice della trasmissione in famiglia di un'educazione islamica che assegna un ruolo ben definito alla donna nell'organizzazione del nucleo familiare, testimonia un evidente desiderio di non contaminazione che suona come rifiuto di ogni integrazione. Benché, a differenza di quanto avviene in Francia, la legislazione italiana non vieti l'uso del velo o di un particolare abbigliamento nei luoghi e uffici pubblici, non sembra avere limiti la creatività dei "sindaci sceriffo" che si sono visti ampliati i poteri e attribuita la facoltà di adottare provvedimenti, anche contingibili, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano la sicurezza urbana dal D.L. n. 92 del 23 maggio 2008, come modificato dalla relativa legge di conversione n. 125 del 24 luglio 2008. Inoltre con successivo decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 è stata data, all'art. 1, una definizione del concetto di sicurezza urbana, definendo la stessa "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale".

Rifacendosi a tali norme è stata emanata l'ordinanza del Sindaco di Varallo Sesia che vieta l'utilizzo del *burkini* lungo i greti del fiume compresi nel territorio comunale. Cfr.: **P. COLAPRICO**, *I musulmani vanno dal giudice per dire basta all'estate anti-Islam. Ricorsi contro i divieti a kebab, burkini e preghiere in piazza*, in «la Repubblica», 21 agosto 2009, pp. 1, 4.

²² Sul punto diffusamente e per tutti: **F. BOTTI**, *L'escissione femminile tra cultura ed etica in Africa*, Bonomia University Press Bologna, 2009.

²³ Per un approfondimento sul tema della circoncisione maschile rituale, cfr.: **S.A. ALDEEB ABU SAHLIEH**, *To mutilate in the name of Jehovah or Allah: Legitimation of male and female circumcision*, in "Medicine and Law", 13 (1994), pp. 575-622; **S. ADH EL SALAM**, *Male Genital Mutilation (Circumcision). A Feminist Study of a Muted Gender Issue*, Cairo, June 1999; **T.O. BEIDELMAN**, *Circumcision*, in *The Encyclopedia of Religion*, (a cura di M. Eliade), Macmillan Publishing Company, 1987, vol. III, pp. 511-514; **W. BRIGMAN**, *Circumcision as child abuse: The legal and constitutional issues*, in "Journal of Family Law", 23, 3 (1985), pp. 337-357.



Il matrimonio costituisce un altro degli eventi attraverso i quali si segnala la diversità di appartenenza. Non ci riferiamo tanto alla cerimonia, pure importante con la quale il matrimonio si celebra né al rito religioso che l'accompagna, ma a ciò che precede il matrimonio e quindi alla libertà di scelta dei coniugi, ai pesanti condizionamenti della donna, ma anche degli uomini nello stabilire matrimoni di convenienza o con persone della propria etnia o religione, matrimoni ai quali sono indotti spesso giovani in età puberale. È questo un fenomeno emerso purtroppo all'attenzione della cronaca a causa di efferati delitti commessi da padri o fratelli sostenitori della perenne subordinazione della donna.²⁴ Ma c'è un altro aspetto spesso sottaciuto ma strettamente connesso a questo modo di concepire il rapporto matrimoniale dove il diritto religioso gioca un ruolo di primaria importanza e riguarda il regime patrimoniale del matrimonio e i casi di divorzio o ripudio che

²⁴ Ha destato molto scalpore l'omicidio da parte del padre che con la complicità a vari livelli dei figli e dei parenti ha sgozzato Hina Saleem una ragazza figlia di pachistani immigrati a Sarezzo in provincia di Brescia. La giovane era stata promessa in moglie ancora bambina, ma aveva scelto di stabilire una relazione affettiva con un giovane italiano e di andare a convivere con lui, adottando abitudini e condividendo valori dei quali si sentiva ormai partecipe. Il gesto è stato motivato dal padre come un esercizio del suo potere sulla figlia, consentito dalla legge islamica, tanto che egli è stato sostenuto dal resto del gruppo familiare nel suo delitto. **E. BONERANDI**, *Il padre di Hina aveva confessato "Non volevo diventasse come le altre"*, in *"La Repubblica"*, 15 agosto 2006; **G. MEOTTI**, *Hina e le altre ragazze uccise in nome della sharia. Boom di delitti d'onore*, in *"Foglio Quotidiano"*, 16 settembre 2009.

Diverso nel movente – come afferma la sentenza - il caso di Sanaa Dafani, uccisa dal padre ad Azzano Decimo (Pordenone), "molto suggestionato dal giudizio dei suoi connazionali e dalla valutazione negativa che avrebbero dato al fatto che la figlia si era allontanata da casa per andare a convivere more uxorio secondo un modello ormai consolidato nella civiltà occidentale, ma non ancora accettato in paesi ove vivono diverse tradizioni e culture", come afferma il giudice nella sentenza di condanna all'ergastolo. Non c'è stata dunque una motivazione religiosa al delitto ma solo la preoccupazione "di salvare le apparenze".

L'atto orribile e inaccettabile non ci deve tuttavia fare dimenticare che l'art. 587 del Codice penale italiano prevedeva che: "*Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onore suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella*". Venivano così puniti con una pena decisamente mite i delitti consumati con la stessa motivazione di quella invocata dal padre di Sanaa, fino a quanto l'articolo citato non venne abrogato con la Legge 442 del 20 agosto 1981. Una mancata evoluzione del costume giuridico di soli trenta anni !



restano coperti dalla riservatezza di tutte le parti coinvolte e che spesso dispiegano i loro effetti fuori dall'Italia²⁵

Un ulteriore momento nel quale entrano in gioco le appartenenze dei migrati è costituito dalla morte e dalle pratiche di tumulazione. Le differenze si manifestano sia nella zona grigia e non indagata delle pratiche di fine vita a proposito delle quali entrano in gioco convincimenti così diversificati che sarebbe segno di arroganza e mancanza di rispetto affrontare in questa sede così sommariamente sia a proposito delle pratiche di tumulazione rispetto alle quali va rilevato che la differenza di culto giunge fino al punto da richiedere l'identificazione di spazi appositi per la sepoltura islamica.²⁶

²⁵ La consistenza, la destinazione e la gestione della dote e più in generale gli effetti patrimoniali del matrimonio tra islamici, vengono gestiti dalla comunità secondo gli usi e quindi nel rispetto della legge islamica. Tali disposizioni dispiegano i loro effetti nei paesi d'origine dei coniugi e danno luogo a contenziosi che per ora restano sconosciuti al giudice italiano. Non vi è dubbio tuttavia che con il divenire stanziale di almeno una parte dei migranti queste problematiche finiranno per emergere all'attenzione dei giudici italiani e perciò bisognerà attrezzarsi adeguatamente per affrontarli e dare loro una soluzione. È forse su terreni come questo che dispiegherà i suoi effetti un'effettiva tutela dei diritti della donna.

Sono invece già diventati drammaticamente frequenti i contenziosi in materia di affidamento dei figli, della loro educazione. Va detto tuttavia che in base alla legge islamica il padre potrà esercitare i suoi diritti prevalenti solo se i figli sono stati concepiti all'interno di un matrimonio lecito. C'è da pensare che con la stanzialità aumenteranno i casi di convivenza, che permetteranno alla donna di conservare ogni diritto nell'educazione del minore e che la famiglia islamica si aprirà al problema quanto meno dell'affido anche per facilitare i ricongiungimenti familiari. Si veda Cassazione Civile, Sentenza n. 7472/2008, e Sentenza n. 19734/2008 del 10.6.2008.

²⁶ Vi è spesso un differente approccio alle problematiche connesse all'emigrazione. Basta mettere a confronto le dichiarazioni e i comportamenti dei Sindaci di Ragusa e di Treviso in materia di diritto alla sepoltura.

Per il primo riservare uno spazio nel cimitero comunale per le sepolture dei musulmani residenti nel territorio del Comune "è un segno di civiltà ed integrazione; la nostra è ormai una comunità multi-etnica ed abbiamo pertanto ritenuto giusto intervenire in un'area, da anni abbandonata, per offrire ai nostri fratelli musulmani una degna sepoltura ... Nella nostra terra c'è spazio per chi vuole integrarsi, a condizione però che si rispettino le regole della civile convivenza".

Diversa la dichiarazione del Sindaco di Treviso. In risposta alla proposta della comunità musulmana di costituire un gruppo di lavoro per collaborare alla progettazione di uno spazio cimiteriale ad essi destinato da realizzare su un'area identificata nel piano programmatico approvato in Giunta e in commissione dalla maggioranza del Consiglio comunale, alcuni esponenti della Lega, tra i quali il Sindaco, hanno ribadito l'esigenza che lo spazio cimiteriale per i musulmani fosse separato da quello consacrato per l'inumazione dei cristiani. Inoltre il senatore Stiffoni, in quota alla Lega, ha dichiarato: "Non vogliamo certo che i musulmani che accompagnano la salma attraversino il nostro cimitero". **A. RUSELLO**, *Il sindaco di Treviso dice no al cimitero per i musulmani*, in "Corriere della Sera", 11 ottobre 2009, 16; **S.**



Del tutto inesplorato infine il terreno dei valori connessi all'etica e alla bioetica. Intendiamo riferirci ad esempio al problema del trapianto da un non musulmano a un musulmano che renderà necessaria la sepoltura separata del corpo e dell'organo trapiantato al momento della morte, oppure al ricorso alle cure palliative o di trattamenti di fine vita, ai casi di aborto o inseminazione artificiale. Un terreno sterminato nel quale è arduo addentrarsi senza il corredo di una buona conoscenza del diritto religioso.²⁷

D'ASCENSO, *Sepoltura agli islamici, stavolta la Lega è divisa* (che può leggersi all'url <http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/politica/2010/2-marzo-2010/sepoltura-islamici-stavolta-lega-divisa-1602579725168.shtml>; **M. PAOLINO**, *Cimitero musulmano a Ragusa* (<http://ragusa.blogsicilia.it/2009/06/cimitero-musulmano-a-Ragusa/>).

Sarebbe forse utile a costoro la lettura della nota poesia di Totò "A livella", ma forse non la capirebbero: è scritta in napoletano! **A. DE CURTIS**, "A livella", Fausto Fiorentino Editore, Napoli, 1968.

²⁷ Nella cultura islamica il corpo è assoluta proprietà di Dio - donde discende lo status privilegiato del medico, in quanto preservatore della Sua creatura, - cui deve tornare dopo la morte in attesa della resurrezione, verità indiscussa per tutti i musulmani. Da questo principio fondamentale deriva il divieto per l'uomo di disporre del proprio corpo, né di una sua parte, visto che gli è concesso da Dio come proprietà temporanea: l'uomo ne è mero custode, lo detiene in usufrutto gratuito con una sorta di patto (*amana*) stabilito col Creatore, con l'obbligo di non mortificarlo, di mantenerlo integro e nelle migliori condizioni, come si conviene ai beni avuti in prestito. Per cui, ogni intervento sul corpo è giuridicamente illegittimo. Tuttavia oggi è impossibile prescindere dal ricorso ai trapianti che vanno considerati una risorsa per la medicina e così il diritto islamico ricorre all'interpretazione e per legittimarli. L'interprete dunque fa riferimento a due principi giuridici: quello di necessità (detto *darura*) — per il quale vale "la scelta del minore fra due mali", soprattutto quando sia in gioco la salvezza di una vita, per cui "la necessità fa eccezione alla regola e rende lecito ciò che altrimenti sarebbe vietato"; quello del beneficio pubblico (detto *istislah* o *maslaha*), che sancisce l'indiscussa priorità dell'interesse della comunità rispetto all'interesse del singolo, per cui Dio cede i suoi diritti sul corpo in nome del supremo ideale di pubblica utilità.

Ebbene, il trapianto lede il singolo ma porta benefici alla comunità e questa priorità riflette il principio coranico, peraltro comune all'ebraismo, per cui "salvare la vita di un uomo equivale a salvare l'umanità intera".

Ne consegue che la donazione di organi viene assimilata a un negozio giuridico, e in base al principio tradizionale che "quel che si può donare si può anche vendere" la vendita di organi è equiparata a qualsiasi altro commercio e considerata lecita dal diritto islamico. Tuttavia le legislazioni di molti paesi islamici hanno recepito il divieto di compravendita che sembra riflettere un processo di "occidentalizzazione" della cultura giuridica islamica. Anche se rimane fermo il principio che ogni giurista ha titolo a esprimere la propria opinione quello sommariamente descritto è il percorso interpretativo che ha condotto alla generale accettazione dei principali presupposti etici della trapiantologia nel diritto islamico. Cfr. **D. ATIGHETCHI**, *Islam, musulmani e bioetica*, Armando, Roma, 2002.



Riflettendo sulla dilatazione dei poteri locali in materie concernenti il concreto esercizio della libertà religiosa non possiamo che constatare una sostanziale coincidenza dei contenuti di molte ordinanze che finiscono con il riproporsi nei differenti contesti comunali. Si è diffuso una sorta di spirito emulativo per cui le “ordinanze innovative” adottate dai Sindaci precursori, sono assunte a modello tipico di provvedimenti ulteriori. Ciò evidenzia la tendenza all’omologazione e all’emulazione delle politiche di integrazione da parte delle amministrazioni comunali e rende evidente che interi e delicati settori della vita civile del paese, come quelli concernenti i diritti e le libertà fondamentali, sono soggetti, più che in passato, all’autonomia regolamentare degli enti locali, con la conseguenza di una riduzione del ruolo disciplinatore delle leggi ordinarie e formali. La legge, in sostanza, non solo si ritrae dalla disciplina di talune materie a favore di regolamenti governativi indipendenti e per effetto del processo di delegificazione, ma favorisce le stesse ordinanze sindacali. Le conseguenze sono del tutto evidenti: da un lato il principio di legalità diventa soggetto a più intense fibrillazioni, dall’altro si ha un significativo incremento del tasso di discrezionalità dell’azione amministrativa, del tutto ovvio ove si affidi “sia pure parzialmente, la disciplina di una materia alla potestà regolamentare”²⁸.

Le differenze identitarie delle popolazioni si sono tradotte in una sostanziale delegificazione delle norme poste a garanzia dei diritti di libertà, con la conseguenza che la difesa giurisdizionale dei diritti violati diviene sempre più difficile. Sono noti i limiti della tutela in sede amministrativa dei diritti di libertà. Il maggior risultato conseguibile finisce per essere l’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, senza alcun danno per l’amministrazione che tale provvedimento ha emanato. Occorre perciò porre particolare cura nella messa in atto dell’attività di tutela che non può limitarsi all’impugnazione del provvedimento, ma iniziare con la richiesta di individuazione del responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241 del 1990 per come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69. Occorre procedere poi a reiterati atti di diffida ad adempiere e nel caso di inadempimento ad impugnare davanti al Giudice il comportamento discriminatorio ex art. 43 D. Lgs.

Si è occupato comunque del problema il Comitato Nazionale per la Bioetica nel documento, *Problemi bioetici in una società multietnica*, 16 gennaio 1998.

²⁸ **M. BIGNAMI**, *Principio di laicità e neutralità religiosa: l’esperienza del giudice amministrativo italiano* (in www.associazionedeicostituzionalisti.it; visitato il 10/09/2009, p. 14).



n. 286/1998, domandando ex art. 44 D. Lgs. n. 286/1998, alla P. A. resistente la cessazione di detto comportamento.

Parallelamente è opportuno, ove possibile, richiedere in sede civile e con separato procedimento il risarcimento del danno derivante dai diritti costituzionali lesi, con l'obiettivo di creare alle amministrazioni e a chi le gestisce con disinvolta discrezionalità ogni gravame possibile. In questa direzione si muove la sentenza del Tribunale civile di Padova con la quale si riconosce un danno non patrimoniale risarcibile (danno esistenziale) alla ricorrente, ai sensi dell'art. 2059 c.c., quantificato dal giudice in 1500 € a favore dei genitori di una bambina per la quale la scuola pubblica elementare non aveva attivato la prescritta ora di materie alternative all'insegnamento della religione cattolica²⁹.

1. 3 - Le feste religiose, la celebrazione del culto e l'edificio di culto come strumenti e luoghi di aggregazione della comunità

Uno dei momenti – per usare la definizione ormai celebre di Giorgio Peyrot - nei quali questo “coacervo anonimo degli indistinti” del quale dicevamo si scioglie e si declina è costituito dalle festività e dalle attività ad esse connesse e dalla celebrazione del culto intorno al tempio. La festività costituisce l'occasione nella quale si esteriorizzano i comportamenti, innanzi tutto attraverso la comune identificazione del giorno di festa, ma poi anche mediante la differente preparazione del cibo, la scelta eventuale delle musiche e della danza, i riti di riconoscimento delle famiglie e l'estrinsecazione delle tradizioni, l'uso del vestito tradizionale e, a volte, i rituali di riconoscimento per la celebrazione dei matrimoni o dei riti di passaggio dalla pubertà all'età adulta.

Più complessa poi l'attività che ruota intorno al tempio: ci riferiamo qui alle lotte per l'ottenimento dello spazio urbanistico, inserimento nel territorio, accettazione nel contesto urbano delle caratteristiche architettoniche dell'edificio³⁰. Mentre le comunità

²⁹ M. NI., *La vittoria con il ministero dei genitori atei*, in “Corriere della Sera”, 10 agosto 2010, p. 23. Per il testo del provvedimento: Sent. 30/7/2010, *Obbligatorio per gli istituti scolastici pubblici di attivare i corsi alternativi all'ora di religione cattolica* (<http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5453>).

³⁰ I Comuni, in quanto enti che gestiscono il territorio, sono sempre più caratterizzati sotto il profilo ideologico e devono fare i conti con *enclaves* caratterizzate da questo o quel gruppo etnico-religioso che pongono pesanti richieste sull'utilizzazione dello spazio pubblico. Si sviluppa così una vera e propria battaglia dei simboli religiosi, etnici, culturali finalizzata a marcare il territorio che assume come punto di riferimento l'edificio di culto e le sue pertinenze. A questo conflitto si



autoctone elaborano il concetto di arredo e di decoro urbano per dare fondamento giuridico e motivare il rigetto delle domande di costruzione di nuovi e diversi edifici di culto³¹ il rifiuto delle richieste avanzate dalle comunità migranti fa crescere e cementa intorno al luogo di culto la base identitaria della comunità e crea quella solidarietà e quella coscienza di appartenenza che ne costituiscono la forza³². Queste

vuole dare soluzione attraverso una legge nazionale dai contenuti certamente incostituzionali. Vedi a riguardo la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati già nel 2008 dagli On. Andrea Gibelli e Roberto Cota n 1246 dal titolo "Disposizioni concernenti la realizzazione di nuovi edifici destinati all'esercizio dei culti ammessi" (http://parlamento.openpolis.it/singolo_atto/19904). Per un commento: **N. COLAIANNI**, *Come la xenofobia si traduce in legge: in tema di edifici di culto* (in www.olir.it). Va detto che la legge è accompagnata da proposte di legge a livello regionale in Lombardia e Piemonte ad opera degli stessi proponenti del provvedimento nazionale e da proposte analoghe in Liguria e Veneto al fine di anticiparne gli effetti.

Di segno opposto un'altra proposta di legge, presentata nel 2009, con la quale invece s'intende agevolare la costruzione di edifici di culto di tutte le "confessioni" che abbiano "una comunità di fedeli nell'ambito territoriale di un Comune" (art. 3, c. 1). Si tratta della proposta di legge n. 2186 presentata alla Camera il 10 febbraio 2009 dall' On. Roberto Zaccaria ed altri intitolata *Disposizioni per l'attuazione del diritto di libertà religiosa in materia di edifici di culto*.

³¹ Cfr. **F. ABBONDANTE, S. PRISCO**, *La condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti territoriali tra integrazione e rifiuto*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, in *Stabilità dell'Esecutivo e democrazia rappresentativa* (a cura di M. Scudiero), Jovene, Napoli, 2009. Il rafforzamento del ruolo dei sindaci in materia di sicurezza urbana è gravido di conseguenze dal punto di vista delle politiche d'integrazione e ha dato luogo all'aumento del ricorso alle c.d. "ordinanze libere", utilizzate per risolvere problemi connessi alla presenza di minoranze religiose all'interno dei centri urbani. Questi atti vengono emanati dall'autorità amministrativa sul presupposto "della necessità e dell'urgenza del provvedere, per far fronte ad un pericolo di danno grave ed imminente per la generalità dei cittadini, con contenuto discrezionalmente determinabile e non prestabilito dalla legge e con il potere di incidere derogativamente e sospensivamente sulla legislazione in vigore, con efficacia (tendenzialmente) temporanea". **A.M. SANDULLI**, *Manuale di Diritto amministrativo. Le Fonti*, Napoli, Jovene, 1989, 15 ed., p- 67 ss. Tale motivazione appare non congruente con il contenuto del provvedimento sia perché non si coglie quale sia il danno grave del quale si evoca la sussistenza sia perché tali provvedimenti non hanno di fatto efficacia temporanea ma a tempo indeterminato.

³² Gli edifici di culto hanno costituito da sempre un elemento d'identità nel territorio, poiché intorno ad essi si sono sviluppate le attività, le ricorrenze, le feste, i riti e le tradizioni della comunità. Così spesso l'edificio di culto ha finito per assumere significati che vanno al di là della sua funzione religiosa per rappresentare anche valori civili, presentandosi di volta in volta come luogo utilizzato dalla comunità per ritrovarsi, come edificio - o più spesso come un complesso monumentale - in grado di ospitare opere d'arte o esprimere una scelta architettonica con la funzione di mostrare il potere della comunità di rappresentare se stessa, la



lotte consentono di radunare intorno alla richiesta del tempio la solidarietà di laici e non praticanti, nonché di persone esterne alla comunità, tutti mossi dal bisogno di opporsi a un comportamento dell'autorità, vissuto come una violenza e un'ingiustizia verso il gruppo cultural-religioso e però, al tempo stesso, favoriscono la riacculturazione religiosa dei gruppi migranti, in funzione anti integrazione e di difesa delle proprie radici. Una volta realizzato, il tempio e i riti che vi si celebrano fungono da luogo di aggregazione della comunità, favoriscono attività commerciali e di scambio, incrementano l'uso del cibo tradizionale, in un ambiente rituale che ne rafforza la funzione identitaria; creano insomma quella funzione laica del culto che costituisce lo spazio vitale per il radicamento del culto sul territorio e il ritorno del religioso. In una parola le pratiche di respingimento delle comunità autoctone operano da strumento di ricomposizione delle contraddizioni all'interno delle comunità migranti aperte dal confronto inevitabile con il contesto socioculturale dei residenti, stimolandone la coesione delle comunità, impedendone l'integrazione e rinforzando le pratiche identitarie in soggetti potenzialmente integrabili se il contesto sociale semplicemente li accettasse al pari di ogni altro abitante del territorio. Siamo di fronte all'uso distorto della laicità come valore, del principio di tolleranza intesi come strumenti per la gestione del conflitto interculturale. Questa chiusura a livello sociale delle comunità storicamente stanziata sul territorio deriva in gran parte dalla paura della contaminazione, in quanto loro sentono affievolite al proprio interno i legami di solidarietà e di coesione anche culturale, sentimento che ricrea a sua volta una nuova compattezza nella comune contrapposizione agli altri, ai nuovi venuti, visti come un "indifferenziato coeso".³³

propria ricchezza, la propria forza, la propria funzione civile e sociale Per tale motivo il rifiuto delle autorità a consentire l'edificazione di un edificio di culto assume il significato di una chiusura ingiusta verso le esigenze della comunità e provoca la solidarietà di tutta l'area di afferenza sociologica alla confessione, la rafforza, le fa assumere la capacità di rappresentare simbolicamente la comunità. Il risultato del rifiuto è quello d'impedire l'integrazione, stimolare la riscoperta del religioso, di costituirsi come minoranza discriminata all'interno del territorio. **L. ZANNOTTI**, *I luoghi della convivenza religiosa e del pluralismo culturale*, in *QDPE*, 1/2010, pp. 75-92; **G. CIMBALO**, *Gli strumenti della multiculturalità: il diritto a disporre di edifici di culto*, nel volume a cura di A. Castro Jover, A. Torres Gutierrez, *Inmigraciòn, Minorias y Multiculturalidad*, Lejona, Castro Jover, 2007, pp. 121-137

³³ Anche se si colgono le diversità di carattere culturale e comportamentale dei migranti prevale nella percezione che si ha di essi l'alterità, intesa come un'indifferenziata coesione di diversi le cui differenze si saldano e si amalgamano in una contrapposizione radicale alla comunità stanziata sul territorio. In questo atteggiamento ci sono diverse componenti, ma ci sembra di poter individuare tra le



È compito dello studioso di diritto ecclesiastico percepire e leggere questi fenomeni, poiché egli possiede gli strumenti per affrontare le problematiche che ne derivano, percependo le implicazioni profonde con i problemi connessi alla libertà religiosa e di coscienza. Senza l'uso di strumenti anche istituzionali per risolvere i problemi di convivenza è molto probabile l'insorgenza di conflitti a carattere etnico-religioso, come è avvenuto nell'Est Europa e in particolare nei Balcani occidentali in un passato recente, dove si è fatto ricorso alla pulizia etnica, anche a carattere religioso, creando forti tensioni che stentano a ricomporsi in un continente, l'Europa, che ha bisogno dell'unità per reggere il confronto economico e sociale di sistema con le altre aree di un mondo ormai globalizzato³⁴.

Per contrastare la balcanizzazione della società italiana occorre risolvere alla radice i problemi relativi al riconoscimento dell'identità dei singoli e dei gruppi e quindi consentire che essi abbiano propri luoghi di aggregazione sul territorio. Uno di questi è certamente costituito dall'edificio di culto al quale tutti hanno diritto ai sensi dell'art. 19 della Costituzione. Il fatto incontestabile che di esso debbano poter disporre sia i cittadini che gli eventuali ospiti nel paese, poiché la celebrazione del culto costituisce uno dei diritti umani caratterizzanti la libertà, deve far riflettere su quanto siano inaccettabili le polemiche a riguardo delle richieste di costruzione di questi edifici e di quanto si sia deteriorato complessivamente il livello di tolleranza tra appartenenti ai diversi culti. Tuttavia intervenire in questo campo richiede una strategia diversificata e di lungo periodo, capace di incidere da un lato sulla legislazione nazionale e dall'altro su quella regionale.

prevalenti la consapevolezza che i migranti hanno ancora una memoria storica di sé che la comunità indigena delle aree del nord del paese, a sua volta "infiltrata" dalle ondate migratorie precedenti provenienti dal sud, non ha più. Contrapporsi ai nuovi venuti serve dunque la funzione di riscoprire origini comuni che sono in realtà frutto di una realtà virtuale che si vuole trasformare in storia. Ci chiediamo, ad esempio, quale sia l'identità piemontese degli abitanti di Torino e dei Comuni dell'hinterland! È proprio per questa mancanza di "identità autoctona" che spesso gli ex immigrati sono tra i più decisi sostenitori dell'identità storica del territorio che essi ambiscono a veder confermata.

³⁴ La globalizzazione dell'economia come la circolazione di merci e di persone tra le diverse aree del pianeta costituisce un fenomeno i cui effetti sono stati analizzati almeno a partire da due secoli orsono. Cfr.: **A. SMITH**, *Indagine sulla natura e le cause della ricchezza delle nazioni*, Isedi, Torino, 1973, pp. 141, 618. Pertanto secondo l'analisi economica del liberalismo il rinchiudersi nel localismo e il rifugiarsi nell'etnia significa porsi per molti versi al di fuori dell'inevitabile sviluppo globale delle forze produttive e dell'economia



Certamente è utile una norma generale del tipo di quella prevista nei progetti di legge sulla libertà religiosa³⁵, dalla quale la materia andrebbe stralciata anche per alleggerire le pressioni negative su una legge generale sulla libertà religiosa. Dall'altro sono comunque necessarie iniziative in ordine sparso a livello regionale che facciano forza sulle linee guida elaborate dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa³⁶, capaci di aprire la strada a una

³⁵ Già nel 1991 venne presentata una prima proposta di legge sulla libertà religiosa. La Commissione per la libertà religiosa presieduta dal prof. Francesco Margiotta Broglio, predispose un primo Ddl approvato dal governo Andreotti il 13 settembre 1991. Tale disegno di legge decadde a causa della fine della legislatura. Un secondo Ddl venne predisposto dal Governo nel 1997 (Ddl 3947/C del 3.7.1997) decaduto anche questo per fine (XIII) legislatura. Sempre nella XIII legislatura furono presentate numerose proposte di legge. La Camera, nella scorsa legislatura, ha discusso un disegno di legge d'iniziativa governativa (A.C. 2531) recante norme in materia di libertà religiosa che riproduceva, con alcune modifiche, il testo di un progetto di legge del Governo non pervenuto ad approvazione definitiva nella XIII legislatura. Al disegno di legge del Governo sono stati abbinati due progetti di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1576, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, presentato dagli On. Spini ed altri, e A.C. 1902, *Norme sulla libertà religiosa*, d'iniziativa dell'on. Molinari) d'impianto simile a quello del disegno di legge del Governo. La Commissione affari costituzionali, dopo avere approvato un nuovo testo (S. Berlusconi et al., Ddl n. 2531, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, 18 marzo 2002), relazione della Commissione presentata il 9 aprile 2003, ha ripreso l'esame solo il 20 aprile 2004. Dopo la presentazione di emendamenti e modifiche, il 13 aprile 2005, il relatore veniva incaricato di riferire all'Assemblea sul nuovo testo (A.C. 2531 e abb. -A/R). Anche in questo caso sopravveniva la fine della legislatura. All'inizio della XIV legislatura sono stati presentati e assegnati alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera due progetti di legge recanti norme sulla libertà religiosa, entrambi di iniziativa parlamentare (A.C. 36, *Norme sulla libertà religiosa e abrogazione della legislazione sui culti ammessi*, presentato dall'on. Boato, e A.C. 134, con identico titolo, presentato dagli On. Spini ed altri).

I due progetti di legge, pressoché identici, riproducono il testo del disegno di legge del Governo esaminato nella XIII legislatura dalla Commissione affari costituzionali della Camera (A.C. 3947), la quale giunse nel febbraio 2001 all'approvazione di un testo per il quale conferì mandato al relatore on. Maselli di riferire all'Assemblea. Peraltro le due p. d. l. in esame si presentano in buona parte simili al disegno di legge di iniziativa governativa discusso nella precedente legislatura (A.C. 2531) del quale abbiamo già detto.

³⁶ Le linee guida della sentenza 195 del 1993 della Corte Costituzionale sono state anticipate da alcune pronunce dei Tribunali amministrativi tra le quali si segnala per la sua chiarezza quella del TAR Toscana, sez. II, n.595, 1988 che ha respinto il ricorso proposto dalla Diocesi di Prato avente ad oggetto l'annullamento di una concessione edilizia rilasciata dal Sindaco di Prato all'Associazione Studenti Biblici per la realizzazione di un "Centro polifunzionale per il culto ad uso dei Testimoni di Geova". Nel motivare la sentenza il Tribunale enucleò con molta chiarezza i criteri relativi alle procedure da adottarsi e ai parametri oggettivi da utilizzare da parte



legislazione di dettaglio atta a consentire il godimento del diritto di disporre di un edificio di culto.

Certamente l'apertura dei possibili fruitori di questo diritto a una platea potenzialmente illimitata di soggetti richiede un ripensamento complessivo del quadro legislativo nel quale operare. La dilatazione dei richiedenti edifici di culto non consente certamente il mantenimento di un obbligo da parte dello Stato, comunque assunto, sia a livello concordatario che nelle Intese, sia mediate leggi regionali, di finanziamento per la costruzione di edifici di culto sotto qualunque forma³⁷.

Una tale scelta comporterebbe la rivisitazione anche del diritto a ottenere finanziamenti per la manutenzione di edifici di culto già esistenti con la motivazione che si tratta di opere architettoniche di valore storico culturale³⁸; i finanziamenti così motivati andrebbero supportati dalla possibilità di utilizzo pubblico di questi beni accanto all'uso prettamente religioso di essi. Ciò comporterebbe certamente una rivisitazione dell'art. 831 cc.³⁹, nonché delle norme della legge comunale

dell'amministrazione per addivenire a decisioni sulle richieste presentate dalle confessioni religiose.

³⁷ La legislazione regionale in materia di costruzione e manutenzione di edifici di culto è molto vasta. Si rinvia a **G. CIMBALO**, *Fabbricerie, gestione degli edifici di culto costruiti con il contributo pubblico e competenze regionali sui beni culturali ecclesiastici*, in *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione*, a cura di B. Scalini, J. I. Alonso Pérez, Bononia University Press, Bologna, 2007, p. 101, nt. 44, *ma passim*.

Questa legislazione si è sviluppata secondo linee che consideravano il numero di confessioni interessate all'esercizio di tale diritto, malgrado gli interventi di diverso segno della Corte Costituzionale, limitato alla Chiesa cattolica e alle poche altre confessioni che avevano stipulato intese con lo Stato. Oggi l'estrema diversificazione delle appartenenze religiose nel paese, i ripetuti e consolidati richiami della Corte Costituzionale, le ristrettezze economiche dei bilanci pubblici impongono da un lato l'abolizione di qualsiasi finanziamento pubblico, anche rinegoziando i patti sottoscritti, e la liberalizzazione dei differenti gruppi religiosi nel diritto di formulare richieste di costruzione di edifici di culto, con il solo limite del rispetto delle leggi urbanistiche.

³⁸ Né basta l'intervento sulle norme in materia di costruzione di nuovi edifici di culto poiché il finanziamento con fondi pubblici degli edifici già esistenti, sulla base del loro valore artistico, architettonico e storico e come "contenitori" di opere d'arte, costituirebbe una rendita di posizione per i gruppi religiosi di consolidata presenza sul territorio. A contemperare le diverse esigenze sarebbe utile porre questi edifici nella disponibilità di tutta la popolazione sia per ciò che attiene la loro utilizzazione (ad esempio esecuzione di concerti e eventi culturali) sia per quanto riguarda la loro fruibilità come giacimenti culturali, il tutto ovviamente nel rispetto dell'utilizzazione come luoghi di culto.

³⁹ Senza una modifica dell'art. 831 tutti gli atti di concessione di un edificio di culto cattolico a un'altra confessione o di destinazione a altro uso non possono avvenire senza un decreto dell'ordinario diocesano poiché sarebbero illegittimi. In



e provinciale che precedono il finanziamenti per la costruzione di tali edifici⁴⁰. Andrebbe inoltre censito e verificato il regime giuridico degli edifici di culto di proprietà pubblica o di enti pubblici ai fini di una loro più razionale utilizzazione in relazione alle richieste provenienti dai territori nei quali essi sono situati.⁴¹

In quanto poi al regime generale di proprietà dei nuovi edifici di culto si dovrebbero tenere in debito conto la tradizione e gli usi dei culti

generale sulle norme concernenti gli edifici di culto cfr.: **G. CASUSCELLI**, *Edifici e edilizia di culto*, I, Giuffrè, Milano, 1979; **ID.**, *Fonti di produzione e competenze legislative in tema di edilizia di culto: annotazioni problematiche*, in *Nuove prospettive per la legislazione ecclesiastica*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 1187 ss.; **ID.**, *Post-confessionismo e transizione*, Giuffrè, Milano, 1984; **A. VITALE**, *Chiesa (come edificio di culto)*, in *Nov. Dig. It., Appendice*, Vol. I, Torino, 1980, p. 1142; **V. TOZZI**, *Gli edifici di culto nel sistema giuridico italiano*, Edilsud, Salerno, 1990; **ID.**, *La disciplina regionale dell'edilizia di culto*, in *Interessi religiosi e legislazione regionale*, a cura di R. Botta, Giuffrè, Milano, 1994, pp. 27-52; **R. BOTTA**, *Le fonti di finanziamento dell'edilizia di culto*, in "Il diritto ecclesiastico", 1994, I, p. 768 ss.; **ID.**, *Oneri di culto*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XXI, Roma, 1995; **C. CARDIA**, *Edilizia di culto e L. 222/85* (nota a C. Cost. 27 aprile 1993, n. 195), in "Il Foro it.", 1995, fasc. 11, cc. 3114-3123; **T. MAURO**, *L'evoluzione della normativa sull'edilizia di culto*, in "Jus", 1995, 3, p. 266 ss.; **G. GIOVETTI**, *Il diritto ecclesiastico di produzione regionale*, Giuffrè, Milano, 1997; **L. ZANNOTTI**, *Stato sociale, edilizia di culto e pluralismo religioso*, Giuffrè, Milano, 1990. Da ultimi v.: **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Le fabbricerie tra configurazione napoleonica e tentazioni anglosassoni*, in *Opera Primaziale Pisana, La natura giuridica delle fabbricerie*, Giornata di studio, Pisa 4 maggio 2004, Pontedera, 2005, pp. 33-39; **G. CIMBALO**, *Fabbricerie, gestione degli edifici di culto*, cit., p. 89 ss. in particolare.

⁴⁰ Vedi: **R. BOTTA**, *Voce Oneri di Culto*, in *Enciclopedia Giuridica*, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, 15° aggiornamento (2008), vol. XXI; **G. VENTRIGLIA**, *Le spese di culto dei Comuni*, in *L'amministrazione Italiana*, luglio-agosto 1978, nn. 7-8, p. 964-965; ma si veda anche la legge n. 10/1997 che istituisce un fondo per le opere di urbanizzazione secondaria in cui confluiscono i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni pecuniarie inerenti alle violazioni edilizie. Il fondo può essere utilizzato tra le altre cose per realizzare opere di urbanizzazione secondaria e quindi edifici di culto. Molte Regioni stabiliscono inoltre che una quota dei proventi delle concessioni e delle sanzioni per violazione delle norme edilizie venga riservata espressamente a chiese ed altri edifici religiosi. Spetta poi ai Comuni impiegare questa quota sotto forma di finanziamenti alle confessioni religiose che li richiedono.

Le norme citate nel combinato disposto con quelle contenute nelle leggi regionali, ritagliano a carico dei Comuni una competenza in materia di concessioni edilizie per la costruzione di nuovi edifici e di erogazione di finanziamenti esercitata di fatto con estrema discrezionalità che da alcune parti si vorrebbe fosse accresciuta determinando una "dittatura della maggioranza" costruita Comune per Comune.

⁴¹ Enti pubblici, come ad esempio le ASL, gestiscono ancora Chiese e oratori, gravando impropriamente per la manutenzione ordinaria e straordinaria sui bilanci della Sanità delle regioni. Vedi a riguardo **G. CAMPANINI**, *Il patrimonio ecclesiastico di proprietà delle aziende sanitarie dell'Emilia Romagna*, in *Le fabbricerie. Diritto, cultura, religione*, cit., p. 73 e ss.



ai quali tali edifici sono destinati, ricordando che necessita di tutela il diritto del fedele a disporre dell'edificio di culto e che ciò è garantito in altri ordinamenti attraverso il riconoscimento di una quota di proprietà al fedele dell'edificio di culto di appartenenza⁴². Si eviterebbe così di creare un patrimonio ecclesiastico per ogni culto gestito dalle diverse confessioni, in quanto gli edifici di culto non sarebbero di proprietà della confessione; si riconoscerebbe una relativa mobilità dell'appartenenza culturale, ma soprattutto si risolverebbe il problema dell'accoglienza della richiesta di edificazione di un edificio di culto a fronte della domanda sostenuta da un numero minimo di fedeli sul territorio da determinarsi per legge. L'attribuzione dei costi di edificazione dell'edificio e del suo mantenimento ai fedeli, risolverebbe alla radice il problema dei maggiori oneri per la comunità derivanti dalla costruzione di edifici di culto⁴³.

1.4 - Crocefisso e simboli religiosi come marcatori culturali del territorio

Possedere il territorio significa poterne delimitare i confini poiché attraverso questo atto di imperio si può rivendicarne la proprietà. Da qui il ricorso ai simboli e tra questi alla croce utilizzata in questo caso come marcatore territoriale e culturale. Se ne hanno infiniti esempi nella presenza di edicole, cappelle, cibori, croci disseminate su alture o

⁴² Nei paesi balcanici, a causa della forte influenza esercitata in questa materia dal diritto canonico ortodosso sulle legislazioni statali, l'edificio di culto appartiene alla comunità che lo utilizza e la segue nelle sue scelte di appartenenza al culto. Questo principio venne invocato e applicato nel caso degli Uniani quando gli Stati balcanici, in ossequio alla politica staliniana disposero la confluenza dei cattolici di rito greco nelle chiese ortodosse nazionali ed è oggetto oggi di un diffuso contenzioso che è giunto fino alla CEDU. Si veda Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, III sez., 12 gennaio 2010, ric. n. 48107/99, *Parrocchia Greco Cattolica di Sâmbata Bihor c. Romania*. Sui beni espropriati durante il periodo comunista, in generale: *Legislația privind terenurile și restituirea proprietăților*, Editura C. H. Beck, București, 2008.

⁴³ La grande disponibilità di edifici di culto di proprietà pubblica suggerirebbe, ai fini di una razionale utilizzazione di questo patrimonio, una riappropriazione da parte degli enti pubblici proprietari della disponibilità del bene, tanto più nel caso in cui l'ente pubblico sopporta le spese di manutenzione e conservazione dell'edificio. Dopo una opportuna modifica dell'art. 831 che togliesse la disponibilità di tali edifici alla Chiesa cattolica quando questi non vengono più utilizzati per il culto pubblico, gli enti pubblici proprietari, esaminate le richieste delle confessioni e tenuto conto dei bisogni delle popolazioni, anziché erogare finanziamenti per la costruzione di nuovi edifici di culto, potrebbero procedere all'assegnazione in comodato gratuito o anche in affitto di tali edifici a un culto pubblico diverso da quello cattolico o utilizzarli per iniziative di carattere culturale (musicale, convegnistico, espositivo).



luoghi visibili a ricordare accadimenti a indicare devozioni antiche e recenti, a richiamare alla meditazione e alla fede. Vi è insomma una magia nei simboli, chiamati a stendere la propria protezione e a marcare tradizioni e costumi⁴⁴.

Accanto a questa funzione, nella gran parte dei casi tranquillamente accettata in quanto ormai parte integrante del paesaggio, si ritiene di dover chiedere alla croce, questa volta sotto forma di crocefisso, la funzione di marcare con la propria presenza edifici pubblici e in particolare le aule scolastiche. Ciò avviene ricorrendo a norme di carattere amministrativo delle quali appare dubbio il collegamento a provvedimenti di legge che ne dovrebbero supportare l'esistenza⁴⁵. Da qui le note vicende relative alla presenza del crocefisso nelle aule scolastiche e in genere negli uffici pubblici⁴⁶.

Limitando in questa sede le nostre considerazioni a quest'ultima questione rileviamo preliminarmente che nell'ordinamento italiano vengono considerati simboli della Repubblica, in base alla legislazione vigente, il tricolore, quale bandiera nazionale, l'inno nazionale, l'emblema della Repubblica⁴⁷, lo stendardo presidenziale⁴⁸, il

⁴⁴ *I simboli religiosi tra diritto e culture*, (a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo,) Giuffrè, Milano, 2006. Questi concetti sono stati rielaborati nella sentenza, Tar Veneto, sezione III, sentenza 17 marzo 2005, n. 1110, che ha ribaltato l'orientamento della sua precedente ordinanza, TAR Veneto, sez. I, ord. 14 Gennaio 2004 n. 56, in *Foro it.*, III, 2004, p. 239 ss., dopo che la Corte Costituzionale, con ordinanza del 15 dicembre 2004 n. 389 le aveva rimesso gli atti ritenendo le norme sull'esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche "pur non potendo essere oggetto diretto di controllo di costituzionalità, dato il loro rango regolamentare, sarebbero invece suscettibili di controllo indiretto, in quanto specificano e integrano i disposti legislativi impugnati degli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994, il cui art. 676 a sua volta costituirebbe una norma primaria attraverso la quale l'obbligo di esposizione del Crocifisso conserva vigenza nell'ordinamento positivo".

⁴⁵ **G. CIMBALO**, *Sull'impugnabilità delle norme relative all'esposizione del crocefisso nelle scuole pubbliche, La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici*, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Giappichelli, Torino, 2004, pp. 73-80; **ID.**, *Laicità dello Stato ed esposizione dei simboli religiosi negli uffici pubblici, Simboli religiosi e istituzioni pubbliche*, in *Giornate canonistiche baresi*, vol. V, a cura di R. Coppola, C. Ventrella Mancini, Adriatica editrice, Bari, 2009.

⁴⁶ *Symbolon/diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale* (a cura di E. Dieni, A. Ferrari, V. Pacillo), il Mulino, Bologna, 2005; *Simboli e comportamenti religiosi nella società globale* (a cura di M. Parisi), Napoli ESL, 2006; **S. MANCINI**, *Il potere dei simboli, i simboli del potere: laicità e religione alla prova del pluralismo*, Cedam, Padova, 2008.

⁴⁷ Il 5 maggio 1948 l'Italia repubblicana ha il suo emblema, al termine di un percorso creativo durato ventiquattro mesi, due pubblici concorsi e un totale di 800 bozzetti, presentati da circa 500 cittadini, fra artisti e dilettanti.



Vittoriano, altrimenti noto come Altare della patria, perché conserva le spoglie del milite ignoto. La croce o il crocefisso non vengono in alcun modo considerati tra i simboli della Repubblica come l'attuale governo sembrerebbe sostenere.⁴⁹

D'altra parte è certamente vero che la legge delega 3 dicembre 1922, n. 1601 conferiti al Governo ampi poteri di riforma del sistema scolastico. Nell'ambito di tale delega venne emanata la circolare n. 68 del 22 novembre 1922 che recitava:

“In questi ultimi anni, in molte scuole primarie del Regno l'immagine di Cristo ed il ritratto del Re sono stati tolti. Ciò costituisce una violazione manifesta e non tollerabile e soprattutto un danno alla religione dominante dello Stato così come all'unità della nazione. Intimiamo allora a tutte le amministrazioni comunali del Regno l'ordine di ristabilire nelle scuole che ne sono sprovviste i due simboli sacri della fede e del sentimento nazionale”.

L'incipit della circolare pone in evidenza il fatto che i crocefissi erano scomparsi da molte scuole del Regno e che per questo motivo dovevano essere reintrodotti. Inoltre accogliendo le proteste dei Valdesi la circolare n. 8823 del 1923 consente di sostituire il crocifisso

“con un'immagine del Redentore in una espressione significativa che valga a manifestare il medesimo altissimo ideale che è raffigurato nel Crocifisso per esempio Cristo e i fanciulli”,

temperando il privilegio riconosciuto dal provvedimento ai cattolici.

Ciò dimostra l'esclusivo riferimento del crocefisso alla religione cattolica e rende evidente che esso non veniva considerato dal legislatore come un simbolo generale alla tradizione cristiana e ancor meno come un simbolo "culturale", ma quale simbolo di una specifica religione, quella cattolica.

⁴⁸ Il quale costituisce, nel nostro ordinamento militare e cerimoniale, il segno distintivo della presenza del Capo dello Stato e segue perciò il Presidente della Repubblica in tutti i suoi spostamenti.

⁴⁹ Questa posizione è stata espressa nella memoria del Governo italiano nella seduta del 30 giugno 2010 davanti alla Grande Chambre che discuteva l'appello alla sentenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, *Lauzi c. Italia*, 3 nov. 2009. Per un commento alla sentenza e sui possibili orientamenti della Grande Chambre: **S. MANCINI**, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocefisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *“Giur. Cost.”*, anno LIV, fasc. 5, 2009, pp. 4055-4083; **M.G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2010.



La prima circolare venne ripresa da una successiva, emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione, la n. 2134-1867 del 26 maggio 1926 affermava che:

“Il simbolo della nostra religione, sacro per la fede quanto per il sentimento nazionale, esorta e ispira la gioventù studiosa che nelle università e negli altri istituti superiori affina il suo spirito e la sua intelligenza in previsione delle alte cariche alle quali è destinata”.

L’obbligo di ostentazione del crocifisso s’inserisce dunque nella più ampia opera di ridefinizione del ruolo della religione nelle scuole, realizzata nei primi anni dal governo fascista. Con questi provvedimenti si volle dar vita a una scuola “fascistissima”.

È con il Regio Decreto 1° ottobre 1923, n. 2185 (la c.d. riforma Gentile), all’articolo 3, che si prevede, come fondamento e coronamento dell’istruzione elementare di ogni grado, l’insegnamento della dottrina cristiana, seconda la forma ricevuta nella tradizione cattolica. Ciò dimostra che l’attività normativa fascista non consiste nella formale adesione delle istituzioni statali ai dogmi della religione cattolica, intesa come religione di Stato (ciò avverrà solo con i Patti Lateranensi del 1929), ma piuttosto nella realizzazione di uno Stato etico che vede la religione cattolica come un valore da difendere e presentare a partire dalla scuola.

L’art. 36 del Concordato del 1929 riprenderà queste norme, forte del fatto che l’art. 1 dello Statuto dichiarava la religione cattolica la sola religione dello Stato. Con la revisione concordataria del 1984 l’art. 1 del Protocollo addizionale dichiarerà non più in vigore il principio della religione di Stato, facendo venir meno ogni copertura giuridica alle norme amministrative citate, rendendone possibile la disapplicazione. Per i motivi sinteticamente esposti in questa sede non risponde dunque al vero che i provvedimenti amministrativi invocati assicurerebbero ancora oggi la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche⁵⁰.

⁵⁰ Da ultimo la materia degli arredi scolastici è stata disciplinata dal decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) ⁵⁰. Tale decreto, non fa alcun riferimento al crocifisso e prevede per le scuole elementari all’art. 159, comma I, che spetti ai Comuni provvedere: *“alle spese necessarie per l’acquisto, la manutenzione, il rinnovamento del materiale didattico, degli arredi scolastici, ivi compresi gli armadi o scaffali per le biblioteche scolastiche, degli attrezzi ginnici e per le forniture dei registri e degli stampati occorrenti per tutte le scuole elementari”*; mentre all’art. 190, comma I, fa riferimento alle scuole medie e prevede che i Comuni sono tenuti a *“fornire, oltre ai locali idonei, l’arredamento, l’acqua, il telefono, l’illuminazione, il riscaldamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria, e a provvedere all’eventuale adattamento e ampliamento dei locali stessi”*. Contiene una



Considerato che il crocefisso è sempre stato ritenuto un “arredo”, la fornitura di tali suppellettili è oggi di competenza dei Comuni o delle Provincie a seconda del grado di scuola al quale ci si riferisce⁵¹. Pertanto non vi sono norme, attualmente in vigore, che conferiscano validità a quelle amministrative emanate in epoca fascista e sopravvissute a causa del comportamento della Pubblica Amministrazione che non ha provveduto ad armonizzarle coi principi costituzionali e legislativi della Repubblica.

Il tentativo di imporre soprattutto nella scuola pubblica la presenza del crocefisso deriva non da motivi religiosi o culturali, ma dal bisogno di imporre nello svolgimento di una funzione propria e fondamentale dello Stato - quella di istruzione, di educazione e di insegnamento - finalizzata all’attuazione dell’art. 3 della Costituzione un orientamento di carattere etnico culturale che costituisce una palese negazione del principio di uguaglianza. Né il *vulnus* si ferma alle norme costituzionali perché va a toccare impegni internazionali, carte dei

rilevante norma di chiusura l’articolo 676 secondo il quale: “*le disposizioni inserite nel presente testo unico vigono nella formulazione ad esso risultante; quelle non inserite restano ferme ad eccezione delle disposizioni contrarie od incompatibili con il testo unico stesso, che sono abrogate*”.

Lo stesso D.lgs. 297/1994 individua nel pluralismo culturale e nella libertà di coscienza degli alunni i principi fondamentali dell’istruzione pubblica. Vedi: D.lgs. 297/1994: art. 1: Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento; art. 2: Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio; art. 118: Finalità della scuola elementare; art. 161: Finalità e durata della scuola media; art. 310: Diritto degli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica; art. 311: Diritti delle altre confessioni religiose diverse da quella cattolica.

⁵¹ Da qui le numerose ordinanze emanate soprattutto dopo la sentenza della CEDU, già segnalata, sull’affissione del crocefisso nelle aule scolastiche. Antesignano di tale iniziativa il sindaco PD di Scarlino (Grosseto) al quale il testo dell’ordinanza sarebbe stato fornito dal sindaco di Galzignano Terme (PD). Su questa ordinanza si sono modellate quelle degli altri sindaci.

Si vedano comunque i documenti e le sentenze, certamente non esaustivi, riportati in <http://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=127>.

All’espansione degli interventi dei poteri locali in materia di libertà religiosa l’ADEC ha dedicato una sessione del suo convegno svoltosi a Bari il 17-18 settembre 2009 intitolata *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive*. Ha introdotto la sessione Giovanni Cimbalo e sono intervenuti Pierangela Floris e Roberto Mazzola. Gli interventi, destinati agli atti, sono stati nel frattempo pubblicati: **P. FLORIS**, *Laicità e collaborazione a livello locale. Gli equilibri tra fonti centrali e periferiche nella disciplina del fenomeno religioso, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2010; **R. MAZZOLA**, *Laicità e spazi urbani. Il fenomeno religioso tra governo municipale e giustizia amministrativa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2010.



diritti e il pieno dispiegamento dei diritti umani e di libertà di coscienza.

2 - I mutamenti nella composizione dei gruppi religiosi in Italia

La consapevolezza della complessità di questi fenomeni richiede il ricorso a parametri politico-giuridici di intervento di carattere generale che possono essere individuati nella laicità e nel pluralismo come valore e nella tolleranza come metodo. Nell'interpretare le dinamiche concernenti sia le relazioni tra gruppi che quelle individuali occorre rifuggire dagli stereotipi e dotarsi di strumenti di analisi efficaci. In particolare la scienza del diritto ecclesiastico deve attingere alla propria esperienza, indagando con metodo i modelli altri di relazioni tra Stato e confessioni religiose, soprattutto nei paesi di provenienza delle comunità migranti, per conoscere quali sono le esperienze e le abitudini delle quali esse sono portatrici in quel delicato settore della vita relazionale che è costituito dall'afferenza religiosa e dalle pratiche di culto.

Per fare ciò mancano spesso gli strumenti non tanto sul piano metodologico astratto, ma nel concreto esercizio dell'attività di ricerca e di studio. Di forte ostacolo è la mancata conoscenza linguistica e la differente struttura degli ordinamenti, la poca dimestichezza con le linee di ricerca già presenti nei paesi di origine dei migranti, l'appartenenza religiosa della gran parte degli studiosi di quei paesi che si occupano di queste problematiche e il relativo sviluppo di reti di ricerca laica⁵². Possono contribuire a risolvere questi problemi progetti di ricerca da avviare, la costruzione di reti comuni di ricerca e di studio, la collaborazione tra le Università, la creazione di centri di ricerca inter religiosi che aiutino la conoscenza e la comprensione reciproca⁵³.

⁵² L'ateismo di Stato, in verità spesso più dichiarato che praticato, nei paesi dell'Est Europa ha ridimensionato in misura drastica l'interesse per la ricerca giuridica in materia di tutela della libertà religiosa, delegando di fatto agli studiosi legati ai diversi gruppi confessionali questo compito. Tocca a studiosi e ricercatori dei paesi dell'Europa occidentale stimolare e incentivare l'attenzione di colleghi di quei paesi, coinvolgendoli in progetti di ricerca e invitandoli a partecipare a incontri di studio e convegni nei quali vengono messi a confronto i frutti di ricerche che pure sono in corso.

⁵³ Di particolare interesse per la sua composizione multi religiosa e per la significativa prerogativa di promuovere iniziative di confronto e di studio tra ricercatori ortodossi, islamici e ebrei è il *Centre for religious and juridical-canonical study and research of the three monotheistic religions (mosaic, christian and islamic)* con sede a Costanta in Romania.



Un pericolo da evitare a tutti i costi è quello di affrontare attività di ricerca senza una preventiva profonda conoscenza delle società e dei contesti istituzionali ai quali si dirige l'indagine, oppure di usare esclusivamente l'occhio e l'ottica confessionale per analizzare i problemi istituzionali, assumendo come parametri quelli del proprio credo religioso o del diritto della confessione di appartenenza⁵⁴.

Certamente i diritti religiosi vanno studiati e conosciuti, ma meritano un loro spazio autonomo per poter poi cogliere le interconnessioni con i diversi ordinamenti, esplorandone i legami, indagandone le reciproche contaminazioni e contestualizzando quindi istituti giuridici ed esperienze di autonormazione delle comunità religiose⁵⁵. Tuttavia quello che va conosciuto è il diritto dello Stato in materia religiosa, a partire dalle norme costituzionali fino a toccare le diverse leggi sulla libertà religiosa che quasi ogni paese dell'Est ha adottato⁵⁶. Siamo di fronte al difficile compito di individuazione dei formanti e di compilare un glossario comparativo dei termini giuridici concernenti queste problematiche⁵⁷. Solo così operando si riuscirà a

⁵⁴ **G. CIMBALO**, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose in Albania*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., giugno 2010, nn. 24, pp. 161, 183, 186, 188, 205, 215.

⁵⁵ Un gruppo di lavoro costituito dal Dipartimento di Linguistica dell'Università della Calabria e dalla cattedra di Diritto Ecclesiastico dell'Università di Bologna sta procedendo al reperimento di tutti gli Statuti di tutte le confessioni religiose in Albania e Bulgaria. I testi, in una versione filologicamente verificati, sono in corso di pubblicazione, iniziando da quelli albanesi, verranno corredati da un commento storico-giuridico e accompagnati da un glossario dei principali termini utilizzati che consenta una valutazione della loro importanza dal punto di vista linguistico. Per una anticipazione si veda: **G. CIMBALO**, *I rapporti tra Stato e confessioni religiose in Albania*, cit., *passim*.

⁵⁶ Alle Costituzioni emanate dopo il 1992 ha fatto seguito l'approvazione nei paesi dell'Est Europa di specifiche leggi sulla libertà religiosa che già alcuni paesi possedevano sotto forma di provvedimenti non organici. Se nei paesi a maggioranza cattolica sono stati i Concordati prontamente stipulati a fare da punto di riferimento, queste leggi caratterizzano oggi l'impianto delle relazioni tra lo Stato e le diverse confessioni religiose nei paesi dell'Est Europa. **G. BARBERINI**, *La libertà religiosa nell'Europa centro-orientale, Diritti umani e libertà religiosa*, (a cura di V. Possenti) Rubettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 117 ss.; **G. CIMBALO**, *Religione e diritti umani nelle società in transizione dell'Est Europa, Diritti umani e libertà religiosa*, cit., p. 137 ss.

Si sono dotati di specifiche leggi sulla libertà religiosa i seguenti paesi: Bielorussia, BosniaHerzegovina, Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ucraina, Ungheria. Tali provvedimenti che riguardano la tutela individuale e collettiva della libertà religiosa sono tutti rinvenibili sul sito: <http://licodu.cois.it>.

⁵⁷ Di importanza strategica per la trattazione di questi problemi è l'analisi dell'evoluzione della nozione di confessione religiosa come un formante caratterizzante un ordinamento. Vedi: **G. CIMBALO**, *Integración de los migrantes : un Islam plural para Europa (Reelaboración de los rasgos ordinamentales de la noción de "culto"*



cogliere anche la ricchezza delle esperienze dei diritti religiosi e a comprendere la loro sopravvivenza in periodi anche difficili di contrasto tra governi e confessioni religiose.

Ciò detto non possiamo prescindere da un'analisi concreta degli specifici problemi che presentano le principali aree di afferenza religiosa, presenti nella società italiana. Il Rapporto del 2009 redatto dalla Caritas ci dice che nell'anno precedente si contavano sul territorio nazionale quattro milioni e mezzo di residenti stranieri che, divisi per continente di provenienza risultano così ripartiti: circa la metà di origine europea, poco più del 22% africana, il 15,8% di nazionalità asiatica e l'8,1% invece proviene dall'America, principalmente del sud. Se incrociamo questi dati con quelli forniti dall'Istat⁵⁸ relativi allo stesso anno, ne emerge un quadro quantomeno inaspettato: 780.000 i rumeni, 441.000 gli albanesi e 402.000 i marocchini, solo questi tre costituiscono il 42% della cifra totale di residenti di origine straniera, ma ingenti sono anche i flussi che provengono dalla Cina, Filippine, Sri Lanka, Ucraina, Moldova, Egitto, Tunisia, Brasile e Perù⁵⁹.

2.1 - L'aumento della componente ortodossa e la presenza dei greco-cattolici

Anche se l'attenzione maggiore è rivolta alla presenza musulmana alla luce dei dati riportati occorre prioritariamente analizzare l'insediamento e il radicamento nel nostro paese di comunità ortodosse, in genere provenienti dai paesi dell'Est Europa.

È opinione di chi scrive che proprio a causa delle comuni radici culturali con l'Occidente cristiano queste comunità possano nel tempo trovare un maggior radicamento e una durevole integrazione nel tessuto della società italiana. Se ciò avvenisse si tratterebbe di un fatto storico rilevante in quanto comporterebbe una sorta di rivincita dell'ortodossia sulla Chiesa di Roma. Uno degli ostacoli sembra essere costituito dalla diversità di appartenenza confessionale che risponde alla provenienza nazionale dei fedeli. Tuttavia con la progressiva

y de "confesión religiosa" desde la perspectiva de la UE), in Estudios sobre la integración de los migrantes, Madrid, 2010, p. 75 ss..

⁵⁸ I dati che riportiamo in forma aggregata sono tratti dalla *Relazione Annuale del 2009* fornita dall'Istat, dal sito ufficiale *www.istat.it* e incrociati con quelli contenuti in Caritas/Migrantes, *Immigrazione. Dossier statistico. XIX Rapporto*, IDOS, 2009.

⁵⁹ Leggendo i dati sia di fonte Istat che Caritas sugli immigrati regolari in Italia rileviamo che circa la metà (2.200.000) proviene dall'Est Europa e che molti di essi, come ad esempio i rumeni sono cittadini comunitari mentre molti altri lo diverranno presto. Anche le proposte relative alla concessione del voto amministrativo andrebbero riviste alla luce di questo dato.



trasformazione in presenza stanziale delle diverse comunità sembra inevitabile il formarsi di un'unica entità confessionale che dia vita nel tempo e con forme da sperimentare ad un forte polo di attrazione di matrice ortodossa.

A questa evoluzione potrebbe contribuire l'attività di proselitismo verso cittadini già cattolici che sembra essere già significativa. Va infatti tenuto conto del fatto che Chiese ortodosse presentano una tendenziale uniformità dogmatica con il cattolicesimo, ma offrono una notevole differenziazione esperienziale, suggeriscono una visione per alcuni versi più ascetica della pratica religiosa, supportata dal rito più coinvolgente, che surroga le esperienze del cattolicesimo romano, snello nei riti, essenziale, fortemente burocrattizzato, interconnesso alla struttura politica e di governo del territorio. Benché l'ortodossia sia per sua natura legata alle istituzioni, essendo in Italia una religione di minoranza, oggi si presenta come maggiormente dedita alla ricerca spirituale e quindi capace di riunire intorno a sé non solo le comunità migranti che si ritrovano intorno alle Chiese nazionali autocefale, ma anche molti cattolici⁶⁰.

Quanto più la presenza ortodossa si radicherà in Italia attraverso la costituzione di parrocchie e di un tessuto organizzativo ecclesiastico si determinerà un processo di chiarificazione i cui esiti non sono ad oggi prevedibili, anche all'interno delle sparute comunità ortodosse preesistenti nel nostro paese alle grandi migrazioni dall'Est⁶¹. Tuttavia quel che è certo è che i rapporti tra le diverse componenti ortodosse, la persistenza all'interno di questa area di afferenza religiosa di numerose comunità autonome, caratterizzate da una specifica organizzazione

⁶⁰ Di fronte alla crisi di partecipazione agli atti di culto l'ufficiatura dei riti religiosi con le modalità delle Chiese ortodosse, la presenza di forme di ascetismo tipicamente orientali e tendenzialmente mistiche possono esercitare una forte attrazione sui cattolici. Non è un caso che la *Biserica Ortodoxa Romena* in Italia rivendichi non poche adesioni tra italiani d'origine. Siamo ormai di fronte a un mercato religioso aperto nel quale l'offerta è sempre più differenziata.

⁶¹ Lo Stato ha negoziato un'Intesa con la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale non ancora convertita in legge. Per un'analisi esaustiva dell'Intesa **G. MORI**, *Ortodossia e intesa con lo Stato italiano: il caso della Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale*, in *QDPE*, 2007. In questo caso la trattativa si è svolta con una Diocesi del Patriarcato ecumenico, quella italiana, con l'intento di precedere nella richiesta di Intesa altre aggregazioni confessionali ortodosse ben più numerose come quella rumena. Approfittando della mancata conversione in legge dell'Intesa occorre essere consapevoli che non può essere circoscritta a questa Arcidiocesi la presenza degli ortodossi in Italia. Da **A. SVEVA MANCUSO**, *L'attuazione dell'articolo 8.3 della Costituzione. Un bilancio dei risultati raggiunti e alcune osservazioni critiche*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., febbraio 2010.



interna e da scelte teologico-religiose differenti⁶², finiranno per richiedere l'inevitabile intervento dell'ordinamento giuridico attraverso provvedimenti di stampo neo-giurisdizionalista necessari, a nostro avviso, per affrontare e risolvere il contenzioso che minaccia di manifestarsi in prospettiva⁶³. I patti e gli accordi precedentemente conclusi dallo Stato con le entità ortodosse presenti in Italia non tengono conto del fatto che la *Biserica Ortodoxa Romana*, che si fa forte di una consistente emigrazione proveniente dalla Romania e dalla Moldavia, ha oggi da sola il più alto numero di fedeli e di edifici di culto rispetto alle diverse componenti della galassia ortodossa presente nel paese⁶⁴. Se non che la *Biserica Ortodoxa Romana* gode nel proprio

Il movimento dei Vecchi Calendaristi nasce in Grecia come reazione all'introduzione del calendario giuliano riformato (o "nuovo calendario"), nel 1924. La decisione di cambiare il calendario, adottando il computo gregoriano per il ciclo delle feste a data fissa, aveva come scopo un riavvicinamento dell'ortodossia alle confessioni cristiane occidentali: molti ortodossi hanno rilevato, tuttavia, come la modifica del calendario turbi tutto l'edificio della tradizione ecclesiastica (cicli liturgici, feste, digiuni). Alcuni sostengono anzi che questa riforma sia l'inizio di un minimalismo modernista che rischia di mettere in gioco l'integrità stessa della Chiesa. **S. LIVI**, *La Chiesa dei nostri Padri. Breve presentazione del Cristianesimo Ortodosso*, Pietro Chegai editore, Firenze, 2000; **ID.**, *Attualità del Simbolo. Una lettura ortodossa del Credo Niceno-Costantinopolitano*, Franco Angeli, Milano 2001.

Con la consistente emigrazione rumena ai Calendaristi già presenti in Italia si sono aggiunti quelli rumeni che hanno costituito parrocchie a Roma, *Santi Martiri Romani*, a Torino, *Santi Apostoli Pietro e Paolo*, a Lavagno di Verona nella ex chiesa, ora di proprietà privata, di san Francesco, *Discesa del Santo Spirito*.

⁶³ Con la crescita dell'emigrazione abbiamo già in Italia di comunità ortodosse facenti capo al patriarcato di Costantinopoli, di comunità che si riconoscono nella Chiesa Ortodossa Russa, che ha costituito una propria diocesi per l'Italia, di un numero minore di comunità afferenti alla Chiesa Ortodossa di Bulgaria. Una frammentazione così forte potrà avere dal punto di vista organizzativo soluzioni diverse nelle quali giocherà certamente un ruolo lo Stato, orientando le scelte confessionali.

⁶⁴ La diffusione della *Biserica Ortodossa Romana* sta avvenendo in Italia in tutte le aree d'insediamento di rumeni e moldavi, presenti non solo nel centro nord del paese, ma anche a sud. Infatti è possibile trovare edifici di culto ad essa afferenti, in genere messi a disposizione dalla Chiesa cattolica nei quali si svolge il rito ortodosso o in modo esclusivo o alternativamente al rito cattolico.

Sull'utilizzazione degli edifici di culto cattolico V: **CEI**, *Istruzione in materia amministrativa*, 2005, cap. IX, *I luoghi di culto* (testo integrale all'indirizzo http://www.olir.it/areetematiche/86/documents/CEI_Istruzione_materia_amministrativa_2005.pdf).

Vedi anche: **V. MARANO**, *La proprietà*, in *Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose* (a cura di D. Persano), Vita e pensiero, Milano, 2008, p. 179 ss; **L. ZANNOTTI**, *I luoghi della convivenza religiosa e del pluralismo culturale*, in *QDPE*, 1/2010, p. 82-b4; **A.G. CHIZZONITI**, *Luci ed ombre della legislazione regionale. Norme per la realizzazione degli edifici di culto*, in supplemento a "exLege" 1999, 3, pp. 25-43; **G.**



paese di origine una legislazione in base alla quale ad esempio lo Stato rumeno retribuisce i ministri di culto e il personale ecclesiastico delle confessioni religiose riconosciute dallo Stato – e la *Biserica Ortodoxa* è una di queste - in quanto ritiene che esse svolgano funzioni assimilabili a quelle tipiche del servizio pubblico⁶⁵. Pertanto la retribuzione mensile dei ministri di culto viene fissata utilizzando un coefficiente prestabilito e va a gravare sugli stanziamenti previsti per il Segretariato di Stato per il culto. Ma quel che qui interessa è che sulla base dell'art. 5 della legge del 1999 il diritto alla retribuzione vale anche per il clero rumeno con servizio nei paesi esteri⁶⁶. Come conciliare quindi sul piano sia canonico che civile l'eventuale richiesta/concessione di questa confessione, in sede di Intesa, di risorse per la retribuzione dei ministri di culto ?

Inevitabile quindi il bisogno di conoscere a fondo le legislazioni nazionali dei paesi di provenienza degli ortodossi, indagare sui legami giuridici tra le Chiese nazionali autocefale e loro ramificazioni all'estero, sui rapporti dei ministri di culto con il centro liturgico della loro Chiesa, anche per capire fino a che punto lo Stato italiano si trova di fronte alla presenza di una confessione con ramificazioni in Italia, ma funzionalmente dipendente da un centro estero, oppure ha di fronte la presenza di una nuova confessione in Italia che ha delle proprie strutture che godono della piena autonomia confessionale e partecipa al mercato religioso del paese, domandando l'accesso al sistema delle

D'ANGELO, *Pronunce recenti in materia di edifici ed edilizia di culto: uno sguardo d'insieme*, in *QDPE*, 3/2008, pp. 337-370.

Pressoché analoga e utilizzando le stesse modalità la diffusione della *Biserica Ortodoxa Romana* in Spagna dove ha ottenuto il 3 giugno 2004 il riconoscimento ufficiale come confessione religiosa ed è stata iscritta nel registro delle confessioni religiose: *Iglesia ortodoxa rumana de España (Entidad religiosa ortodoxos)*, Inscrición nº 731-SG, Sección General, 03/06/2004, Dirección: Pza. de la Madre Molas, 1, Municipio: Madrid, Provincia: Madrid. Su questi temi vedi: **F. BOTTI**, *Sui contenuti di una possibile Intesa con la Chiesa Ortodossa Romana in Italia, Libertà di coscienza e diversità di appartenenza religiosa nell'Est Europa*. Workshop multidisciplinare Est Europa "Libertà religiosa e diritti umani nell'Est Europa", Bologna. 21 - 22 settembre 2007, Bononia University Press Bologna, 2008, p. 31 ss.

⁶⁵ Si tratta di uno dei primi provvedimenti adottati nel 1992 dopo la caduta del regime mediante una Decisione del Governo dell'epoca Cfr.: <http://licodu.cois.it>. Nel 1999 la *Legea privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului*, (legea nr 142/1999, M. Of. partea I nr. 361/27.07.1999) <http://licodu.cois.it>, che in 11 articoli regola ancora oggi la materia. Lo Stato detta le norme relative al sostentamento del clero di tutti i culti riconosciuti, a carico del bilancio dello Stato.

⁶⁶ Gli indici relativi alle retribuzioni e le relative tabelle sono state aggiornate annualmente e hanno subito un riordino generale nel 2003. V. *Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului* (<http://licodu.cois.it>).



Intese, con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono anche in ordine alla retribuzione dei ministri di culto⁶⁷.

La migrazione dai paesi dell'Est costituisce poi un ulteriore problema per la Chiesa cattolica a causa dell'arrivo in Italia, e quindi della crescita della consistenza numerica, di praticanti del rito greco-cattolico. Intendiamo riferirci a una componente del cattolicesimo già presente nel nostro paese, soprattutto nelle comunità albanesi di antica immigrazione, ma oggi rinvigorita numericamente dai migranti dell'Est Europa, i quali chiedono edifici di culto e garanzie di poter esercitare i propri riti, il che potrebbe indurre la Chiesa cattolica a richiedere particolari garanzie di carattere culturale per queste comunità che risultano maggiormente protette in quanto comunque coperte dal Concordato⁶⁸.

La particolare condizione giuridica dei cattolici di rito greco introduce un elemento di "turbativa della concorrenza" rispetto ad un'area di credenti che hanno in comune il rito che lede il principio dell'eguale trattamento dei culti in quanto riconosce ai greco cattolici una posizione di vantaggio rispetto alle diverse confessioni ortodosse per esempio nella possibilità di disporre di edifici di culto.

Nel complesso la diffusione e il rafforzamento dell'ortodossia in Italia finisce per consolidare la presenza del cristianesimo sul territorio e quantomeno impedisce che le comunità migranti diluiscano e dissolvano la loro religiosità in una generica afferenza all'area cultural religiosa.

2.2 - I mussulmani dell'Est Europa

Altra componente la cui importanza è stata sottostimata numericamente e comunque sottovalutata è quella dell'Islam Europeo o balcanico che presenta caratteri radicalmente diversi da quelli

⁶⁷ La formazione di una Diocesi in Italia con un proprio vescovo sembra andare nella direzione di costruzione di un'organizzazione specificamente italiana della confessione, che continua ovviamente a far parte della *Biserica Ortodoxa Romana*, tanto più perché questa Chiesa si ritiene la sola vera Chiesa cristiana universale.

⁶⁸ In generale vedi: V. PERI, *Chiesa romana e "rito greco"*, G. A. Santoro e la congregazione dei greci, Paideia, Brescia, 1975. Qualora vi fossero specifiche esigenze da tutelare, relative all'esercizio del culto dei greco-cattolici in Italia la Chiesa cattolica, ai sensi dell'art. 12 del Concordato del 1984 potrebbe richiedere un'ulteriore intesa nella quale vengano affrontate e risolte queste problematiche. Pensiamo alla disponibilità di edifici di culto il cui fabbisogno è certamente aumentato a causa della presenza di fedeli che seguono questo rito tra i migranti, oppure alle provvidenze relative al clero e al bisogno che le assicurazioni sociali si estendano alla famiglia del prete che in questo caso non è tenuto al rispetto dell'obbligo del celibato.



dell'Islam dalle più diverse provenienze⁶⁹. Siamo di fronte a un Islam ricco di tradizioni proprie, certamente pluralista, fortemente riformato sul piano teologico e nelle pratiche culturali, dotato d'istituti giuridici e tradizioni proprie che ne fanno una componente potenzialmente integrabile in una società caratterizzata dal pluralismo in campo religioso⁷⁰ ma che, proprio perché fortemente laicizzata non è dotata di forti organizzazioni di culto a livello comunitario. Per questa debolezza strutturale gli afferenti a quest'area sono potenzialmente "re islamizzabili" a opera delle componenti fondamentaliste islamiche di origine araba, convergendo verso l'Islam dei "rinati", di forte ispirazione wahabita⁷¹. Si tratta di un'eventualità che ha probabilità di

⁶⁹ La visione di un Islam indifferenziato, tale da produrre aggregazioni unitarie rappresentative a livello nazionale, ovvero Federazioni espressioni di entità culturali diverse è un'idea di tipo giurisdizionalista, radicata negli uffici di polizia - che, sia detto per inciso, di tale scelta ignorano i pericoli - piuttosto che nel rispetto della libertà di culto. Sul punto vedi l'intervento di Giuseppe Casuscelli, in questo volume, intervento che integralmente condividiamo.

Gli studiosi dell'Islam concordano nel ritenere che, fermi restando i riferimenti comuni, si sia ormai prodotta una diversificazione tra le differenti entità religiose islamiche che fa sì che ognuna di esse sia bisognosa di norme spesso differenziate per realizzare la piena libertà di culto. Questa differenziazione di trattamento giuridico non può non scaturire dalla libera e spontanea richiesta delle differenti aggregazioni confessionali. Essa è rispettosa non solo del dettato costituzionale - in Italia certamente pluralista - ma è anche funzionale a evitare l'emergere di posizioni dominanti in ambito religioso. Si contrastano così le tendenze ad attribuire posizioni di religione più favorita a una determinata organizzazione di culto e tendenze confessioniste nella società e nello Stato. È ciò che il costituente intendeva ottenere introducendo l'istituto delle intese con le singole confessioni. Sul punto: **G. VERCELLIN**, *Istituzioni del mondo musulmano*, Torino, Einaudi, 2002, p. 11, ma anche *passim*; **G. VARTAN**, *Mosaico Islam*, Marsilio ed., Venezia, 2006; *Europa laica e puzzle religioso. Dieci risposte su quel che tiene insieme l'Unione* (a cura di K. Michalski, N. zu Fürstenberg), Marsilio, Venezia, 2005, *passim*.

⁷⁰ Come porsi allora nei confronti di quei cittadini di fede islamica (in Italia soprattutto albanesi, ma anche rom, rumeni e bulgari) le cui esigenze non appaiono rappresentate nei rapporti instaurati con il culto islamico, eppure sono largamente presenti in termini numerici e per il loro impatto sociale nella società italiana? Attribuire un riconoscimento pubblico ad alcune e solo ad alcune organizzazioni islamiche, "stimolate" peraltro a federarsi, conferisce a queste un potere di tipo tendenzialmente monopolistico sul mercato religioso che turba di fatto la concorrenza tra le diverse agenzie di orientamento islamico che operano sul mercato del sacro e lede così di fatto la libertà religiosa sia dei singoli che delle confessioni. Ad uscire perdente da questa "ammucchiata" è certamente la componente dell'Islam europeo, certamente meno organizzata e povera di risorse economiche. Sull'Islam nei Balcani vedi: **G. CIMBALO**, *Le confraternite islamiche nei Balcani. Un modello di Islam europeo plurale.*, in "Daimon", n. 9, luglio 2009, *passim*.

⁷¹ Vi è chi, analizzando la composizione dell'Islam nei Paesi occidentali e in particolare la percezione che di esso hanno gli immigrati di seconda e terza



realizzarsi, anche a causa della scellerata politica governativa di promuovere aggregazioni indifferenziate e unitarie in campo islamico, che vedono l'inevitabile prevalere delle componenti più organizzate, più ideologizzate e teologicamente aggressive dell'Islam, peraltro dotate di maggiori risorse finanziarie⁷².

La completa ignoranza sulle specularità, le caratteristiche, le pratiche di culto, i costumi e le abitudini di questa componente relativamente numerosa delle popolazioni migranti rischia di aiutare il

generazione ha rilevato la tendenza alla costruzione di un proprio Islam decontestualizzato dalle esperienze storiche che ne hanno segnato l'integrazione nei contesti non islamici. Da qui una significativa adesione ad un Islam fondamentalista che può essere combattuta riconoscendo sul piano istituzionale storia e percorso culturale delle comunità islamiche autoctone europee e conferendo ad esse autonomia e accesso allo spazio pubblico. Sul punto vedi: **K. MICHALSKI**, *Conditions of European Solidarity*, in *Religion in the New Europe*, vol. II, Central European University Press, 2006.

⁷² L'Italia, pur disponendo di un sistema costituzionale vicino a quello spagnolo, pur avendo fatto propria una definizione di confessione religiosa imperniata in larga parte sul principio di autoqualificazione, sembra oggi allettata dai modelli belga e francese, senza tuttavia farne propri gli strumenti. Ha proceduto, infatti, alla nomina di una Consulta islamica come atto unilaterale del Ministro degli Interni; e, diffidando di ciò che non conosce, ha messo a punto una "Carta dei valori", quasi che il testo costituzionale abbia bisogno, per alcune categorie di cittadini, i cui caratteri distintivi sono a priori inaccettabili, di assicurazioni suppletive relative agli impegni al rispetto dei valori costituzionali espresso da organizzazioni che li rappresenterebbero.

A riguardo vedi: D. M. Ministero Interno, 10 settembre 2005, Istituzione presso il Ministero dell'Interno della Consulta per l'Islam italiano, G.U. n. 250 del 26 ottobre 2005. Sul punto: **A. FERRARI**, *L'intesa con l'Islam e la consulta: osservazioni minime su alcune questioni preliminari*, in *Il dialogo delle leggi. Ordinamento giuridico italiano e tradizione giuridica islamica*, Marsilio Editori, Venezia, 2006, p. 33 ss.; **N. COLAIANNI**, *Alla ricerca di una politica del diritto sui rapporti con l'Islam* (Carta dei Valori e Dichiarazione di intenti), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2009; **ID.**, *Musulmani italiani e Costituzione: il caso della Consulta islamica*, in *QDPE*, 1/2006, pp. 251-258, per il quale l'istituzione della Consulta costituisce un caso di revisione informale, implicita e strisciante, della Costituzione. Inoltre per **G. CASUSCELLI**, *La rappresentanza e le intese*, in *Islam in Europa / Islam in Italia tra diritto e società* (a cura di A. Ferrari), il Mulino, Bologna, 2008, p. 311, «La nomina ministeriale [della Consulta] viola principi costituzionali, regole giuridiche e prassi amministrativa, e sembra assolvere a una funzione risarcitoria, per la mancata riforma della legge sui culti ammessi, ed insieme di concertazione sociale *extra ordinem*: gli strumenti consultivi di partecipazione democratica "senza forme" si collocano, infatti, all'esterno dei vincolanti schemi formali (di rango costituzionale) della contrattazione pattizia, dei connessi poteri di controllo del Parlamento, e della conseguente responsabilità politica del potere esecutivo nei confronti di quest'ultimo».



loro riassorbimento nell'alveo di un Islam ortodosso, cancellando cinque secoli di faticosa evoluzione e rielaborazione del culto.

Recentemente si è pensato di influire su queste situazioni da parte del Governo contribuendo alla formazione "democratica" dei *leaders* o del personale religioso delle comunità islamiche in Italia. Tuttavia in mancanza di una conoscenza di questo tipo di Islam, delle sue tradizioni e strutture il risultato finisce per essere quello di attentare al pluralismo confessionale e comunitario in ambito islamico nel nostro paese aiutando nei fatti un riassorbimento, nell'ambito dell'Islam di origine arabica, comunità ed individui ben più propensi all'integrazione e comunque violando quanto previsto dall'art. 8 Costituzione⁷³.

Da queste sommarie considerazioni discende la necessità di studi specifici relativi all'organizzazione interna di questo Islam, alle sue esperienze statutarie, alla progressiva evoluzione in campo teologico, di celebrazione del culto, di vissuto sociale, di relazioni tra le diverse comunità di culto⁷⁴. Ne consegue che è richiesto un grande impegno nello sviluppo di studi relativi ai differenti diritti religiosi e alle interazioni con gli ordinamenti civili, anche per comprendere l'assetto attuale delle relazioni tra gli Stati e queste comunità religiose, in un contesto più ampio quale è quello assicurato dallo spazio europeo e dalla costante circolazione e spostamento d'interesse comunità.

2. 3 - I mussulmani di origine araba e quelli provenienti dall'oriente

Anche l'approccio con questa componente dell'Islam deve poter avvenire all'insegna del pluralismo confessionale e comunitario, specificando che lo Stato italiano non riconosce l'unicità della Umma sotto un'unica scuola, ma accetta e rispetta la differenza e le specificità delle scuole islamiche, istaurando con ognuna di esse un dialogo

⁷³ Si veda a riguardo il Corso di formazione organizzato dal Centro Interdipartimentale – Forum internazionale sulla democrazia e le religioni. F. I. D. R. dell'Università del Piemonte orientale sul tema "Nuove presenze religiose in Italia. Un percorso di integrazione. Segreteria ACSAL (Associazione Cultura e Sviluppo Alessandria). Inutile dire che il programma contenente l'indicazione degli incontri non prevede alcun riferimento a questo modello di Islam.

⁷⁴ G. CIMBALO, *Contributo allo studio dell'Islam in Europa*, in *Jura Gentium*, agosto, 2009; ID., *L'esperienza dell'Islam dell'Est Europa come contributo a una regolamentazione condivisa della libertà religiosa in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2008, pp. 1-44; ID., *I rapporti tra Stato e confessioni religiose in Albania*, cit., *passim*.



istituzionale, a condizione che venga rispettato il principio di ordine pubblico e accettato il limite dell'ordinamento giuridico italiano⁷⁵.

In tutt'altra direzione sembra andare il Ministero dell'Interno quando persegue l'obiettivo di indurre i mussulmani presenti in Italia a darsi un'unica organizzazione o a federarsi in quanto in tal modo, all'interno del coordinamento forzoso indotto mediante la prospettiva della sottoscrizione di una Intesa, si mettono le organizzazioni minori o quelle finanziariamente meno dotate sotto il controllo di chi dispone invece di risorse di ogni tipo. È opinione di chi scrive che la differenziazione organizzativa tra le diverse anime dell'Islam andrebbe guardata con rispetto non solo in ossequio al principio di libertà religiosa e di separazione, ma anche per consentire un confronto costruttivo tra le diverse componenti che consenta al loro interno e nel loro comportamento la graduale condivisione del principio di laicità e di autonomia culturale e culturale.

Da qui la necessità di approfondire gli studi sull'Islam extra europeo, non solo in riferimento alle caratteristiche delle diverse scuole giuridiche, ma anche allo sviluppo del diritto pubblico nelle società a prevalente presenza islamica, alle garanzie di libertà religiosa ed esercizio del culto offerte dalle leggi degli Stati e agli interventi della

⁷⁵ Uno dei problemi sui quali si è soffermata l'attenzione di sindaci e di alcuni partiti politici è l'uso da parte dei migranti della loro lingua d'origine durante manifestazioni pubbliche. Si segnala a riguardo l'ordinanza n. 312 del 5 dicembre 2009 del Sindaco di Trezano che ha dato origine a due distinte vicende processuali: la sentenza del 15 gennaio 2010, n. 1975, la quale il Tar Lombardia ha annullato l'ordinanza per motivi formali (incompetenza del Sindaco). Vedi: *Annullata l'ordinanza comunale che vieta nelle riunioni pubbliche l'uso di una lingua diversa da quella italiana* in <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=5247>.

Si veda inoltre l'ordinanza del giudice civile di Brescia del 29 gennaio 2010, n. 71 che pronunciandosi sull'azione giudiziaria anti-discriminazione presentata da ASGI, "Fondazione Piccini per i diritti dell'Uomo ONLUS" e dai rappresentanti degli immigrati della CGIL della provincia di Brescia, ha dichiarato il carattere discriminatorio dell'ordinanza del Sindaco del Comune di Trezano (Bs).

Il problema riguarda anche la libertà religiosa solo che si pensi ai sermoni o prediche pronunciate durante il rito. A riguardo rileviamo che uno dei provvedimenti di integrazione nella compagine nazionale le confessioni religiose è stato da sempre l'imposizione/richiesta alle confessioni religiose dell'uso della lingua nazionale. In cambio di questa concessione gli Stati hanno riconosciuto le confessioni religiose concedendo ad esse il diritto ad ottenere la personalità giuridica privata e a godere di numerosi privilegi.

Le ragioni di ordine pubblico indicate da alcuni riguardano ragioni di sicurezza e vengono risolte in alcuni paesi arabi, come in Tunisia, con il preventivo controllo del testo dei sermoni da parte del Ministro per il culto, soluzione non trasferibile nel nostro ordinamento, segnato dalla libertà di manifestazione del pensiero prima che da quello di libertà religiosa.



legge civile in materia matrimoniale e successoria e più in generale delle materie personalizzabili. Ci troveremmo altrimenti in una delle condizioni classiche dei comportamenti delle comunità migranti: mentre la società civile nello Stato di provenienza si evolve, si secolarizza, muta i propri costumi le comunità emigrate, nel ricordo del paese d'origine, vivono un ruolo di custodi della tradizione e di serbatoio di pratiche tradizionali.

Solo il rigoroso rispetto dell'autonomia delle differenti organizzazioni di culto e il riconoscimento del loro pluralismo anche nell'emigrazione, l'imposizione della reciproca tolleranza attraverso la garanzia di uno spazio di libertà e il riconoscimento all'eguale diritto a sviluppare le proprie pratiche di culto, costituiscono le precondizioni per un dialogo costruttivo tra confessioni religiose e istituzioni e possono evitare gli effetti nefasti di una chiusura in se stessi e addirittura effetti negativi della migrazione di ritorno⁷⁶. In relazione a queste problematiche appare dirimente dare soluzioni positive ai problemi sollevati dalle richieste di costruzione di edifici di culto.⁷⁷

A questo proposito occorre aver cura d'impedire la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa, assicurandone il

⁷⁶ Sono ancora pochi gli studi sugli effetti dell'emigrazione di ritorno, non solo dal punto di vista di stimolo allo sviluppo economico ma anche sotto il profilo valoriale. Certamente la "contaminazione" che avviene nell'emigrazione non è priva di effetti sul migrante che ritorna nel paese d'origine. Il migrante vuole ritrovare il paese che ha lasciato e che spesso è cambiato e perciò è tradizionalista ma ha acquisito anche comportamenti e abitudini delle quali non riesce a liberarsi. Per questo motivo l'integrazione scolastica, la progettazione e realizzazione di esperienze inclusive per i migranti sono strumento essenziale di comunicazione tra i popoli. Su queste problematiche: **H. AMMARI**, *Valorizzazione dei Networks dei migranti per la circolazione delle conoscenze, delle capacità e delle trasformazioni sociali*; **M. MABROUK**, *Migrants tunisiens et formes de religiosité. Le cas des migrants Tunisiens en Italie*. I saggi citati riproducono le relazioni tenute al Convegno *Libertà religiosa e diritti umani in Africa*, Bari, l'11 dicembre 2009, in corso di pubblicazione.

⁷⁷ Sul punto **R. BOTTA**, "Diritto alla moschea" tra "intesa islamica" e legislazione regionale e sull'edilizia di culto, in *Musulmani in Italia*, a cura di S. Ferrari, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 109-130; **G. CIMBALO**, *Gli strumenti della multiculturalità: il diritto a disporre di edifici di culto* nel volume a cura di A. Castro Jover, A. Torres Gutierrez, *Inmigración, Minorías y Multiculturalidad*, Lejona, Castro Jover, 2007, pp. 121-137; **V. ONIDA**, *Moschee, sfida alla Costituzione*, in "Il Sole 24 Ore", 24 agosto 2008; **G. MACRÌ**, *Islam e questione delle moschee (breve riflessioni)*, in *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali* (a cura di N. Fiorita e D. Loprieno), Firenze University Press, Firenze, 2009, pp. 213-223.

A testimonianza delle difficoltà per la comunità musulmana di avere spazi per riunirsi e svolgere atti di culto vedi anche la sentenza del TAR Trentino Alto Adige, Sez. Autonoma Provincia di Bolzano, 30 marzo 2009, n. 116, *Moschee e pianificazione urbanistica* (in <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4975>).



godimento uniforme su tutto il territorio dello Stato, in un quadro organico di garanzie a livello di spazio europeo, di fruizione dei diritti di libertà religiosa e di coscienza, di libertà di organizzazione del culto, di rispetto delle identità⁷⁸.

Sarà così possibile far sì che le popolazioni autoctone percepiscano la diversità e le differenziazioni presenti all'interno delle comunità migranti e soprattutto dell'Islam, che cancellino quella percezione che hanno di "indeterminato coeso" delle comunità migranti, nella consapevolezza che il pluralismo è lo strumento migliore per l'integrazione. Esso aiuta la secolarizzazione delle diverse componenti religiose, ne organizza la dimensione sociale e pubblica, consente di assorbire i valori di tolleranza e laicità nella società, delle istituzioni, nelle istituzioni. Tale processo è effimero se perseguito attraverso la costrizione, tanto più quando si utilizza la prospettiva di vantaggi materiali, ed è suscettibile di fenomeni di rigetto, mentre si radica nei comportamenti e nella coscienza collettiva nella misura in cui fa leva sullo sviluppo dell'autonomia e dell'auto organizzazione dei gruppi e delle comunità in quanto ne esalta la consapevolezza e la soggettività. Era questo lo scopo che il costituente intendeva perseguire con l'approvazione dell'art. 8 della Costituzione il quale ci fornisce ancora strumenti efficaci per affrontare e risolvere i problemi connessi al sempre maggiore pluralismo religioso del nostro paese.

2.4 - I culti d'oriente

Attenzione va poi rivolta ai numerosi culti, non ricompresi tra quelli delle religioni del libro, che prospettano un modo originale e nuovo per l'Occidente di accostarsi alla religione, proponendo stili di vita, e un insieme di valori etici che sembrano in grado oggi di meglio soddisfare quel bisogno sempre più diffuso di una "religione personale" che risponda meglio alle esigenze e ai bisogni di società secolarizzate. Ci riferiamo al buddismo la cui presenza in Italia non sembra essere al momento molto diffusa, ma che ha raggiunto ad esempio in Francia una presenza ragguardevole, il che fa pensare a prospettive di sviluppo di questo culto anche nel resto d'Europa. Con l'Unione Buddhista Italiana lo Stato ha già stipulato un'Intesa, peraltro non convertita in

⁷⁸ Queste problematiche sono state affrontate durante una specifica sessione al Convegno organizzato dall'ADEC su "Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive", Bari 17-18 settembre 2009. Si vedano i contributi di **G. CIMBALO**, *Laicità e collaborazione alla prova: il livello locale. Introduzione alla sezione di lavoro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2010; **R. MAZZOLA**, *Laicità e spazi urbani*, cit.; **P. FLORIS**, *Laicità e collaborazione a livello locale*, cit..



legge⁷⁹, ma ha prodotto non poche conseguenze all'interno delle comunità buddiste là dove le ha indotte a riconoscere nei monaci soggetti assimilabili ai ministri di culto, pur di poter utilizzare i proventi dell'otto per mille. Si è inciso così su una delle caratteristiche del culto buddista che individua nel rapporto diretto del credente con la divinità uno dei tratti caratteristici e identitari di questa religione.

Si diceva che l'Intesa non ha ancora completato il suo iter eppure lo Stato ha già dovuto prendere atto del pluralismo organizzativo e confessionale nel buddismo presente in Italia ricevendo la richiesta di trattative per la stipula di un'intesa dalla Soka Gakkai⁸⁰.

Un ulteriore problema è costituito dalla presenza di fedeli appartenenti a gruppi religiosi di origine indù, diffusi sul territorio e concentrati in aree ben definite con numeri ragguardevoli, tali da formare *enclaves* nel territorio⁸¹. Questi gruppi hanno edificato i propri

⁷⁹ Instaurato un rapporto che tuttavia rischia di snaturare per alcuni aspetti i fondamenti caratterizzanti il culto stesso. Fare notare la questione dei ministri di culto **N. COLAIANNI**, *Le Intesa con i Buddisti e i testimoni di Geova*, in *QDPE*, 2/2000, p. 475 ss.

⁸⁰ La Soka Gakkai, una delle componenti del buddismo giapponese, presente in Italia con proprie strutture e luoghi di culto, ha presentato richiesta di stipulare una specifica Intesa, non riconoscendosi e non sentendosi rappresentata dalla Unione Buddista Italiana.

⁸¹ Vedi la sentenza del Tribunale di Cremona 19 febbraio 2009 relativa a *Simboli religiosi ed esclusione della configurabilità del reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere* (in <http://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4939>).

Il Tribunale di Cremona ha assolto un indiano sikh dal reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere (art. 4 l. 18 aprile 1975 n. 110) per avere portato con sé fuori dalla propria abitazione, in una centro commerciale, un pugnale *kirpan* della lunghezza complessiva di 17 cm (di cui 10 di lama), calzato in un fodero giustificando il fatto con la natura di simbolo religioso del *kirpan*. La circostanza ha trovato riscontro in sede processuale, esibendo un certificato del Consolato generale dell'India, che per i sikh il *kirpan* è simbolo della resistenza al male e che deve essere sempre portato in modo visibile.

Il porto di quel pugnale costituisce quindi, secondo il Tribunale di Cremona, un segno distintivo di adesione ad una regola religiosa e, quindi, una modalità di espressione della fede religiosa, garantita dall'art. 19 Cost. oltre che da plurimi atti internazionali. Il motivo religioso del porto del pugnale *kirpan* da parte dell'indiano sikh costituisce dunque "giustificato motivo" che esclude la configurabilità del reato ascritto: Si veda la nota di **G. L. GATTA**, ne *"Il Corriere del Merito"*, Ipsos ed., 2009, n. 4, p. 399 s., all'interno della rubrica *'Osservatorio di diritto e processo penale'*. Sull'induismo vedi: **S. PIANO**, *Lo induismo oggi*, in **AA.VV.**, *L'induismo*, (a cura di G. Filoramo), Laterza, Roma-Bari, 2007; **A. RIGOPOULOS**, *Guru. Il fondamento della civiltà dell'India*, Carocci, Roma 2009.



templi come nel caso dei sikh nel reggiano, a Novellara⁸², nel bresciano, a Flero,⁸³ nei pressi di Velletri e infine a Cremona dove la loro richiesta e quella dei mussulmani per la costruzione della moschea è stata accolta, ma non quella della comunità rumena per la costruzione di una Chiesa ortodossa⁸⁴. Le ragioni di questi comportamenti sono probabilmente ascrivibili al fatto che i sikh nel loro complesso sembrano essere in Italia 25.000 mentre la presenza della comunità rumena, la più numerosa appare come una minaccia per gli equilibri etnico-religiosi sul territorio.

Comunità ben più numerosa è quella cinese che costituisce un ambiente per molti versi sconosciuto, soprattutto sotto il profilo dell'appartenenza religiosa e del rapporto tra religione e etica confuciana che sembra dominare culturalmente all'interno di queste comunità⁸⁵. Anche se si deve registrare la costruzione di due templi buddisti, uno a Roma e l'altro a Prato, l'approccio individuale alla dimensione religiosa, il rapporto culturale e spirituale con gli antenati rimasti nella terra d'origine, i legami persistenti con il proprio paese, almeno per gli immigrati di prima generazione, si traducono in comportamenti, quali il rispetto delle festività, il rapporto con gli anziani, gli usi in occasione dei matrimoni che assumono l'aspetto di una religione civile e testimoniano dell'appartenenza ad un'area sociologica culturale con caratteristiche comuni. Questo legame, insieme labile e forte con la tradizione, diviene nei migranti di seconda e terza generazione in un atteggiamento libero e laico di fronte all'appartenenza religiosa. Ne consegue che nessun problema sembra esserci in relazione al vissuto religioso nelle comunità cinesi migranti.

La frammentazione religiosa molto alta che caratterizza le comunità migranti e che abbiamo cercato di percorrere impone

⁸² Si veda a riguardo l'interessante analisi di **B. BERTOLANI**, *I sikh in provincia di Reggio Emilia: caste e network di parentela nei processi di ridefinizione dell'appartenenza religiosa*, in "Religioni e Società", 50, Firenze University Press, 2004, pp. 31-38.

⁸³ La gran parte dei migranti Sikh presenti nel bresciano lavorano in agricoltura e nell'allevamento e sono ben inseriti nella comunità locale. Vedi **R. MANDOLINI**, *1440 metri quadri, è il più grande Tempio Sikh in Italia* (può leggersi in <http://www.stranieriinitalia.it/news/tempio16dic2005.htm>; ultima visita 30.08.2010).

⁸⁴ **S. BAGNOLI**, *Cremona, concessa una moschea ed un tempio Sikh ma non la chiesa cristiano-ortodossa romena*, (può leggersi in <http://www.agoravox.it/Cremona-concessa-una-moschea-ed-un.html>; ultima visita 30.08.2010)

⁸⁵ Gli studi sulle attitudini e le pratiche religiose delle comunità cinesi e di quelle italiane in particolare mancano studi specifici. È perciò utile disporre almeno di elementi conoscitivi sulla libertà religiosa e le religioni in Cina. Sul punto vedi: **R. CAVALIERI**, *La libertà religiosa in Cina*, in *Diritti umani e libertà religiosa* (a cura di V. Possenti) Rubettino, Soveria Mannelli, 2010, p. 221 ss.



l'elaborazione di strumenti conoscitivi e culturali che, forti di un monitoraggio costante dell'evoluzione della composizione delle diverse comunità, consentano di sviluppare politiche legislative idonee a garantire ad un tempo la libertà religiosa e di coscienza in un quadro di tolleranza reciproca e nel rispetto del principio di laicità.

3 - Pluralismo religioso e forme organizzate e condivise della laicità

L'estrema frammentazione delle appartenenze religiose in Italia, della quale abbiamo cercato di dar conto, pone inevitabilmente alcune domande che riguardano il sistema di relazioni tra Stato e confessioni religiose e in particolare mette in discussione il sistema degli accordi – sia del Concordato che delle Intese – soprattutto in ordine alla compatibilità del proliferare delle legislazioni speciali di derivazione pattizia che dall'estensione infinita del sistema deriverebbe, poste in relazione con la territorializzazione dei diritti di libertà religiosa⁸⁶.

In primo luogo c'è da rilevare che ambedue le tendenze – territorializzazione e proliferazione degli accordi – minano alla base il principio di uguaglianza, e attraverso di esso mettono in crisi il concreto esercizio della libertà religiosa.

Il proliferare di accordi a livello nazionale crea inoltre tante legislazioni speciali alle quali fanno da contraltare per adesione o per contrasto accordi a livello locale, interventi nel procedimento da parte di enti e confessioni religiose che porta all'adozione dei provvedimenti. Questo tipo di relazioni, che potremmo definire di concertazione diffusa, rappresenta l'estrinsecazione del sistema consociativo di relazioni che si è affermato nel tempo a tutti i livelli nel nostro ordinamento. Ne consegue un diffuso sistema di *enclaves*, quasi a

⁸⁶ Molto ampio è il dibattito in dottrina sulla adeguatezza del sistema delle intese a risolvere i problemi insorti nei rapporti tra Stato e confessioni religiose. Sul punto ci limitiamo a segnalare: **M.C. FOLLIERO**, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese: il principio di cooperazione al tempo della post-democrazia*, in *Stato, Chiese pluralismo confessionale*, cit., giugno 2010; **G. CASUSCELLI**, *La rappresentanza e l'intesa*, cit., *passim*; **N. COLAIANNI**, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, il Mulino, Bologna, 2006; **C. CARDIA**, *Intesa ebraica e pluralismo religioso in Italia*, in *Stato, Chiese pluralismo confessionale*, cit., dicembre 2009; **G. BARBERINI**, *Ancora qualche riflessione sull'art. 7.1 della costituzione italiana per fare un po' di chiarezza*, in *Stato, Chiese pluralismo confessionale*, cit., settembre 2009; **A. SVEVA MANCUSO**, *L'attuazione dell'art. 8.3 della Costituzione*, cit.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *Il progetto di legge parlamentare di approvazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica: nuovi orientamenti e interessanti prospettive*, in *Stato, Chiese pluralismo confessionale*, cit., marzo 2010.



formare una struttura “a pelle di leopardo” delle appartenenze in campo confessionale⁸⁷.

In questo nuovo contesto anche l’adozione di una legge generale sulla libertà religiosa va certamente rivisitata nei contenuti e d’altra parte lo Stato non può rinunciare all’utilizzazione di interventi di tipo neogiurisdizionalista necessari a fronteggiare alcuni comportamenti di gruppi religiosi che si pongono in palese contrasto con le norme del diritto civile e penale. Questa strumentazione è fornita direttamente dall’utilizzazione del diritto comune e si sostanzia nel rivendicare il ruolo del servizio pubblico, solo in grado di garantire la neutralità delle prestazioni sotto il profilo confessionale, nell’escludere da alcuni settori dei servizi alla persona la presenza delle confessioni, dal negare finanziamenti pubblici a scuole, asili, istituzioni erogatrici di servizi che concorrono alla formazione della personalità umana e consentono il concreto esercizio del principio di libertà e uguaglianza

Si tratta di fare quanto è avvenuto ad esempio nel diritto penale dove l’ordinamento italiano e la giurisprudenza hanno mostrato di non accettare la *cultural defence* né come criterio di valutazione delle condotte, né come scriminante e richiedendo ai migranti il rispetto di un nucleo di principi giuridici indiscutibili e ineludibili⁸⁸.

Ma quel che deve far riflettere è il ruolo ormai mutato delle diverse confessioni che sono divenute più che associazioni di fedeli dedite al culto, agenzie che erogando servizi connessi al sacro o sacralizzati e per questa via svolgono - anche al fine di proselitismo quanto non di profitto - il ruolo di erogatori di servizi alla persona, attività spesso finanziate con risorse pubbliche in regime di sussidiarietà orizzontale⁸⁹.

⁸⁷ Abbiamo dato conto del percorso tormentato della legge generale sulla libertà religiosa, ma a questo punto ci si interroga necessariamente sull’utilità di seguire ancora questo percorso, constatato che le relazioni tra Stato, confessioni e gruppi religiosi si basano ormai sul principio di cooperazione e sussidiarietà divenuti tratti caratteristici di tutto l’ordinamento. Ciò produce situazioni di collaborazione (o di non collaborazione) che si plasmano sulla composizione del mercato religioso sul territorio. Ci si chiede se non siano piuttosto questa attività in collaborazione a dover essere regolamentate. Per una articolazione del dibattito sul punto: **M.C. FOLLIERO**, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese*, cit., 12 ss.

⁸⁸ Si ricordano le sentenze citate in materia di “delitti d’onore” e la legge italiana sulle mutilazioni genitali femminili testimonia della non accettazione della *cultural defence* come criterio di lettura di questi fenomeni. **F. BOTTI**, *L’Escissione femminile*, cit., 181 ss., p. 203 ss.; **F. BASILE**, *Il commento* (alla legge n. 7/2006), in “*Diritto penale e processo*”, 6, 2006, pp. 682-683.

⁸⁹ Sul principio di sussidiarietà orizzontale e l’attività di enti e Confessioni religiose si vedano i numerosi interventi presenti nel volume *Federalismo, regionalismo e principio di sussidiarietà orizzontale. Le azioni, le strutture, le regole della collaborazione*



Perciò occorre vedere con occhio nuovo e più aperto i problemi della laicità e le sfide relative all'esercizio della libertà di coscienza, tenendo conto della comparsa sulla scena di un associazionismo laico che si distingue per un notevole attivismo nelle istituzioni e per la tutela della libertà di religione nella scuola come nella società, nei servizi di assistenza e beneficenza e fa della libertà della e dalla religione il carattere distintivo e aggregante dell'azione associata di persone che intendono in tal modo manifestare la loro libertà di coscienza⁹⁰.

Quanto più le appartenenze religiose si differenziano e si organizzano sul territorio si impone la ricerca di spazi neutri dove queste differenze si possono costruttivamente manifestare e possono trovare un momento di dialogo e di confronto, stabilendo regole condivise di convivenza. Questa nuova dimensione dei diritti di libertà religiosa è imposta dal diritto prodotto in sede comunitaria e confermato da ultimo dal Trattato di Lisbona che all'art. 17 individua nel dialogo tra agenzie religiose e unione - sulla base della cooperazione e la sussidiarietà - la risposta possibile al contrarsi, sotto l'incalzare della crisi economica, dello Stato sociale⁹¹. Ma l'Unione non può ignorare che questa presenza "attraverso le opere" trova oggi un contraltare in analoghe iniziative di strutture di volontariato laico areligioso, il quale trova come ragione sociale comune proprio la non appartenenza religiosa: di ciò non può che prendere atto.

Si va perciò verso una società frammentata, che seppellisce nel passato l'idea stessa di religione prevalente o maggioritaria, privilegiata

con enti confessionali. Atti del convegno svoltosi a Ravenna dal 27 al 29 settembre 2003, a cura di G. Cimbalò e C. J. Alonso Perez, Torino, 2005; G. D'ANGELO, Crisi dello Stato, riforme costituzionali e principio di sussidiarietà, Aracne Roma, 2005; ID. Principio di sussidiarietà ed enti confessionali, ESI, Napoli 2003.

⁹⁰ Le risposte fornite dai diversi ordinamenti europei rispecchiano scelte consolidate e soluzioni maturate in secoli di confronto tra il potere statale e i diversi culti ed hanno avuto come obiettivo l'inserimento dell'attività delle confessioni nel circuito democratico caratterizzato dal pluralismo confessionale che ha utilizzato la laicità come strumento di governo della convivenza. **G. CIMBALO**, *La laicità come strumento di educazione alla convivenza*, in *Laicità e diritto*, a cura di S. Canestrari, Bononia University Press, Bologna, 2007, pp. 269-313.

⁹¹ L'art. 17 del Trattato di Lisbona (*L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni.* Per un commento: **M.C. FOLLIERO**, *Dialogo interreligioso e sistema italiano delle Intese*, cit., che si sofferma anche sull'analisi attenta degli effetti della secolarizzazione, della globalizzazione e dell'immigrazione sul dialogo inter ecclesiale e sull'attività delle confessioni in regime di sussidiarietà orizzontale.



dalle istituzioni, per sostituirla con un mercato del religioso quanto mai aperto, fino al punto da spingersi verso l'assenza dalla religione. Nel mercato e nella concorrenza, piuttosto che nella lotta per l'affermazione del principio di laicità, si trovano oggi le ragioni profonde che rendono necessario garantire, ad esempio, la laicità della scuola, il divieto di simboli religiosi negli uffici pubblici e in generale l'esigenza di una legislazione positiva i cui contenuti nello specifico sono stati individuati, sia pur sommariamente, nelle pagine precedenti. Queste esigenze non possono che riflettersi in una riformulazione dei contenuti di una nuova legislazione sulla libertà religiosa, non più sommatoria di prerogative e privilegi per le confessioni, ma segno di una visione laica e separatista della libertà religiosa che porti anche al ridimensionamento dei privilegi da sempre accordati alle confessioni religiose.

L'appartenenza religiosa e il bisogno di praticare uno o nessun culto costituiscono ormai uno dei fattori dinamici della nostra società e tra i tanti c'è un obiettivo certamente non conseguibile: ritornare al passato e quindi in Italia alla netta prevalenza della confessione cattolica. Ciò non è possibile, neanche mediante la riscoperta dei cosiddetti "valori tradizionali" delle popolazioni che vivono sul territorio di una qualsiasi parte del paese.